

**seduta n. 156 del 12 maggio 1998**

**Presidenza del Vicepresidente Tretter**

**Vorsitz: Vizepräsident Tretter**

(ore 10.28)

**PRESIDENTE**: Prego procedere all'appello nominale.

**DENICOLO'** (*Sekretär*):(*ruft die Namen auf*)  
(*segretario*):(*fa l'appello nominale*)

**PRESIDENTE**: Signori consiglieri la seduta è aperta.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Andreotti, Frasnelli, Holzer, Mayr Sepp, Muraro e Vecli.

Prego procedere alla lettura del processo verbale della precedente seduta.

**DENICOLO'** (*Sekretär*):(*verliest das Protokoll*)  
(*segretario*):(*legge il processo verbale*)

**PRESIDENTE**: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

**Comunicazioni:**

In data 24 aprile 1998 la Giunta regionale ha presentato la proposta di delibera n. 44: Autorizzazione alla Giunta regionale a non indire il referendum consultivo in relazione all'istanza di modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Campitello di Fassa e di Canazei.

Con nota dell'8 maggio 1998 il Commissario del Governo ha restituito, munito del proprio visto, il disegno di legge n. 65: Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 concernente l'elezione del Consiglio regionale.

Sono pervenute le seguenti interrogazioni:

n. 412, presentata dalle Consiglieri Kury e Zendron, concernente lavori sull'autostrada del Brennero nel periodo delle ferie pasquali;

n. 413, presentata dal Consigliere Taverna, concernente la segnaletica sull'Autostrada del Brennero indicante l'area di servizio di Castelvarco;

n. 414, presentata dalla Consigliera Klotz, concernente un decreto del libro fondiario redatto solamente in lingua italiana;

n. 415, presentata dal Consigliere Palermo, concernente un concerto organizzato per il 21 aprile 98 a San Candido, patrocinato dalla Regione;

n. 416, presentata dalla Consigliera Chiodi, concernente rimborsi spese di riparazione delle autovetture corrisposti dalla Regione a membri dell'esecutivo a seguito di incidenti stradali;

n. 417, presentata dalla Consigliera Chiodi, concernente il Centro pensioni complementari regionali istituito in base alla legge regionale n. 3/97;

n. 418, presentata dal Consigliere Holzmann, concernente una manifestazione denominata Vizentiner Kammerchor, sponsorizzata dalla Regione ed organizzata dall'Assessore Pahl;

n. 419, presentata dal Consigliere Denicolò, concernente il finanziamento degli Istituti di patronato in regione;

n. 420, presentata dalla Consigliera Kasslatter Mur, concernente barriere antirumore sull'autostrada del Brennero per quanto riguarda la conca bolzanina;

n. 421, presentata dal Consigliere Leveghi, concernente trasferimenti e spostamenti di personale regionale;

E' pervenuta la risposta alla seguente interrogazione:

n. 414, presentata dalla Consigliera Klotz, concernente un decreto del libro fondiario redatto solamente in lingua italiana.

Il testo della interrogazione n. 414, e la relativa risposta scritta forma parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

**PRESIDENTE**: Passiamo alla trattazione del punto 01) dell'ordine del giorno:

In discussione congiunta:

**Richiesta di dimissioni del 7 aprile 1998, inoltrata dal Presidente del Consiglio regionale Dr. Oskar Peterlini**

**Mozione n. 208 di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio regionale, proposta dai consiglieri regionali (Palermo), Kury, Pinter, Bolzonello, (Montefiori), Gasperotti, (Ianieri), Klotz, Benedikter, Tarfusser, Leitner e Benedetti.**

**I consiglieri regionali Palermo, Montefiori e Ianieri hanno successivamente ritirato la loro firma dalla mozione.**

Avevo inviato una comunicazione a tutti i consiglieri, della quale posso dare lettura:

“Egredi Consiglieri,

In data 7 aprile 1998 è stata presentata dai consiglieri regionali Palermo, Kury, Pinter, Bolzonello, Montefiori, Gasperotti, Ianieri, Klotz, Benedikter, Tarfusser, Leitner e Benedetti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio regionale in quanto, a parere dei firmatari, il Presidente 'pare abbia travalicato le funzioni di imparzialità e di corretta interpretazione del Regolamento, violando l'articolo 26 dello Statuto'.

Successivamente i consiglieri Palermo, Montefiori e Ianieri hanno ritirato la propria firma in calce alla citata mozione di sfiducia.

In sede di compilazione dell'ordine del giorno del Consiglio regionale è stata sollevata, da parte del competente ufficio, una pregiudiziale in ordine all'ammissibilità o meno che la proposta potesse essere sottoposta all'attenzione del Consiglio regionale.

E' stato evidenziato come, argomentando ex articolo 16 del Testo coordinato delle leggi regionali per l'elezione degli organi della Regione ed ex articolo 32 dello Statuto, una siffatta richiesta debba essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, quorum richiesto anche per la convocazione d'urgenza del Consiglio regionale nel caso si evidenziasse la necessità di revocare dalle sue funzioni il Presidente del Consiglio regionale. Nel caso specifico tale quorum non sussiste.

E' stato altresì posto in risalto come non sia percorribile, nella forma, l'istituto della mozione di sfiducia per il caso in questione, in quanto trattandosi di incarico istituzionale è necessario eventualmente procedere alla revoca e non alla sfiducia del Consigliere preposto alla direzione dell'Aula; quanto sopra trova un puntuale riscontro anche formale nelle citate disposizioni normative.

L'accennata mancanza di forma pare che comporti l'inammissibilità della mozione come presentata, in quanto nel caso specifico la forma assurge a requisito essenziale di validità."

Mi pare questo sia un argomento che dovrebbe interessare, pertanto chiedo silenzio.

Dò lettura della lettera di dimissioni del Presidente Peterlini:

"Invito il Consiglio regionale a dispensarmi dalla carica di Presidente del Consiglio regionale e presento pertanto le mie dimissioni.

Contestualmente La prego di trattare le mie dimissioni con urgenza."

Qualcuno intende intervenire sull'argomento? Ha chiesto la parola il cons. Pinter, ne ha la facoltà.

**PINTER**: Grazie Presidente. Credo che, al di là degli aspetti procedurali sull'ammissibilità o meno della mozione di sfiducia, l'importante è che si possa discutere relativamente alla permanenza del cons. Peterlini alla Presidenza di questo Consiglio, quindi se in ogni caso Peterlini ha ritenuto di mantenere attiva la sua richiesta di dimissioni, credo che, per quello che mi riguarda, l'importante sia che si possa discutere del fatto che esprimiamo un voto o meno di sfiducia, circa quello che ha detto lei sulla procedibilità della stessa.

Allora credo che quella mozione era stata senz'altro presentata in un momento particolarmente vivace e problematico per il Consiglio, ma credo che al di là del momento emotivo permangano...

*(interruzione)*

**PRESIDENTE:** Collega Pinter, le chiedo scusa la interrompo per richiamare nuovamente l'Aula. Credo che non facciamo bella figura nei confronti di chi sta assistendo ai lavori del Consiglio. Vi prego, colleghi, se avete qualche cosa da dire siete pregati di uscire dall'Aula, se rimanete fate silenzio!

Prego, collega Pinter.

**PINTER:** Grazie, Presidente. Stavo dicendo che l'importante è che si possa entrare nel merito di queste dimissioni o comunque del problema della permanenza in carica del cons. Peterlini alla Presidenza del Consiglio.

Dicevo che al di là del momento forte e del motivo che ha contrassegnato la discussione sulla riforma elettorale, rimangono tuttora e interamente aperte le questioni circa la correttezza della gestione del Consiglio regionale in occasione della discussione della riforma elettorale.

So che le scelte fatte dal Presidente Peterlini sono state sostenute con un voto d'Aula, anche se un voto d'Aula parziale, perché era stato espresso da 35 consiglieri sui 70 che compongono quest'Aula, quindi nemmeno la maggioranza assoluta.

Al di là del problema del numero della convalida delle decisioni del Presidente, molto pacatamente ritengo di ribadire le ragioni della non corretta gestione delle procedure del Consiglio regionale in occasione della riforma del sistema di elezione dei consiglieri regionali. Credo in altre parole che quello che è successo costituisca una violazione del regolamento e delle norme a garanzia di questo Consiglio.

E' chiaro che ci sono pochi ambiti nei quali si possono sollevare e discutere queste questioni, perché è abbastanza difficile individuare qual è l'organismo, qual è il riferimento istituzionale al quale noi possiamo rivolgerci per avere tutela dei nostri diritti.

Sappiamo che il Consiglio ha una sua autonomia organizzativa e regolamentare e che questa autonomia non è sindacabile da nessuno. Su questa questione, che è importante, non è che non condivida di fatto le ragioni del perché ci sia un'autonomia regolamentare, però credo che, a prescindere dal fatto che abbiamo o meno un organo di tutela, la nostra autotutela dovrebbe essere stata più forte di altre considerazioni e credo che in nessun modo fosse giustificata - quindi nemmeno in nome della riforma elettorale - la forzatura compiuta in quest'Aula nell'introdurre delle modalità di votazione che non sono previste dal regolamento.

Per queste ragioni ritengo che la principale responsabilità sia in capo al Presidente Peterlini, anche se sostenuto dall'Ufficio di Presidenza, ad eccezione del cons. Willeit ed anche se confermata da un voto d'Aula.

Per queste ragioni riconfermo la mia sfiducia nei confronti del Presidente Peterlini, perché non ritengo che abbia garantito i diritti dei consiglieri ed il rispetto del regolamento.

Credo sia corretto ribadire un voto, questo almeno sarà il mio, di accettazione delle dimissioni del Presidente Peterlini per la gestione dell'Aula per quanto riguarda la vicenda della riforma elettorale e mi permetto anche, Presidente

Tretter, di ricordarle una questione che ha segnato, con alcuni passaggi polemici di confronto nei confronti del cons. Peterlini, il fatto che abbia ritenuto il Presidente Peterlini di accettare la carica relativamente alla previdenza integrativa di un'agenzia, che, seppure su mandato del Presidente della Giunta, tuttora ritengo scorretta.

Quindi per queste due ragioni e cioè per una incompatibilità che a mio modo di vedere contrassegna la carica che ha assunto il Presidente Peterlini, ma soprattutto per la gestione del dibattito sulla riforma elettorale, mantengo la mia sfiducia nei confronti del Presidente Peterlini, senza per questo caricarla di particolari significati umani, qui si tratta di parlare della gestione delle regole, non tanto delle persone.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire la cons. Kury, ne ha la facoltà.

**KURY:** Herr Präsident, wir diskutieren also jetzt über das Rücktrittsgesuch des...

*(interruzione)*

**PRESIDENTE:** Colleghi, è la quinta volta che richiamo l'Aula, se non avete voglia di sentire siete pregati di uscire!

Prego, cons. Kury.

**KURY:** Danke, Herr Präsident. Die Zeit ist sehr kurz und sie wird häufig auch dazu verwendet - leider meistens ohne Erfolg - die Kollegen und Kolleginnen zur Aufmerksamkeit zu verpflichten. Ich bedauere, daß damit die Zeit noch kürzer wird, denn ich möchte hier erklären, daß meine Unterschrift unter dem Mißtrauensantrag sehr wohl aufrecht erhalten bleibt, auch wenn in letzter Zeit einige Kollegen ihre Unterschrift zurückgezogen haben. Es gab die Begründung meiner Kollegen, daß der unliebsame Vorfall im Laufe der Diskussion zum Wahlgesetz insofern geklärt werden konnte, als Präsident Peterlini und die Abgeordnete Klotz eine Klärung herbeiführen konnten zu dem einen Vorfall, nämlich die Entfernung der Frau Klotz aus dem Saal, die anschließend auch von Herrn Peterlini als nicht korrekt empfunden wurde.

Allerdings bleibt der Grund, warum ich damals meine Unterschrift unter den Mißtrauensantrag gesetzt habe, natürlich weiterhin aufrecht, weil ich glaube, daß ein sehr sehr gefährlicher Präzedenzfall hier gemacht wurde, der die Rechtssicherheit der Abgeordneten im Regionalrat nicht mehr gewährleistet. Um ein politisches Ergebnis nach Hause zu bringen hat man einfach einen Handstreich gegen die Geschäftsordnung gemacht. Ich erkläre noch einmal kurz, was ich daran gefährlich empfinde. Erstens, man hat mit Bezug auf Artikel 2 dem Präsidenten sozusagen die Vollmacht eingeräumt, daß er zu jeder Zeit fragen stellen kann, über die der Regionalrat dann abstimmen kann. Ich denke, das ist unzulässig und in keinem Parlament, wo Rechtsstaatlichkeit herrscht, ist das möglich. Natürlich kann der Präsident Fragen formulieren, aber er kann sie sich nicht erfinden und zu jedem Zeitpunkt eine Diskussion über einen Gesetzentwurf einfach abwürgen, wie es passiert ist. Er hat damit den Abgeordneten die Möglichkeit genommen, Vorschläge in Form von Änderungsanträgen zu den Vorschlägen der

Regierung einzubringen und das ist unzulässig. Auf etwas anderes muß noch hingewiesen werden.

Ich denke, Herr Peterlini, in keinem Parlament der Welt werden Abgeordnete gezwungen, über einen mündlich wage formulierten Text abzustimmen. Wenn Sie mir hier einen Präzedenzfall irgendwo auf europäischer Ebene vorlegen können, dann Herr Peterlini, nehme ich gerne meine Anschuldigungen zurück. Ich denke, daß jeder Abgeordnete das Recht hat, einen Text, über den er abstimmen muß, zuerst schriftlich formuliert vorgelegt zu bekommen. Das ist das Minimum das überall eingehalten wird. Ich betone noch einmal, daß ich es als meine Aufgabe empfinde, soweit es meine Kräfte erlauben, überall auf diesen Handstreich gegen die Geschäftsordnung hinzuweisen, um mich nicht mitschuldig zu machen, daß im Regionalrat keine Rechtssicherheit mehr besteht. Es ist denke ich Praxis, daß man die Geschäftsordnung einhält und falls sich Zweifel darüber ergeben, daß man die jeweilige Praxis bis zu diesem Zeitpunkt als zusätzliches juridisches Hilfsmittel in Betracht zieht. Das ist hier nicht gemacht worden, man hat Zweifel, die von der Mehrheit geschürt worden sind, zum Anlaß genommen, auch die Praxis zu verändern und das kann nicht geduldet werden und insofern bestätige ich meine Unterschrift unter dem Mißtrauensantrag, der im Rahmen der turbulenten Diskussion eingereicht worden ist, und dies auch nach reichlicher Überlegung.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter, ne ha la facoltà.

**BENEDIKTER:** Ich habe da eine Ansa-Meldung vom 21. April, aus der hervorgeht, daß Präsident Peterlini sich in Verbindung gesetzt hat mit dem „Capo gabinetto del Ministero per gli affari regionali e direttore di ripartizione e coordinatore ufficio controllo legislativo per seguire l'iter dei disegni di leggi non ancora approvati dal governo“.

Ich bin der Ansicht, daß der Präsident des Regionalrates nicht Partei ergreifen darf für das Schicksal irgendeines Gesetzes, das vom Regionalrat verabschiedet wird. Ich habe ihn auch seinerzeit gewählt, aber ich habe ihn sicher nicht gewählt, daß er für ein Gesetz Partei ergreift, das von der Partei, der er angehört, genehmigt und gewollt worden ist,. Der Verfassungsgerichtshof kann nicht anders als die bestehenden Verfassungsgrundsätze anwenden, so wie er es bereits in mehreren Urteilen getan hat. Die Urteile habe ich ja immer wieder erwähnt, so zum Beispiel das Urteil Nr. 70 des Staatsrates. Es ging nicht darum, ob man jetzt die Gesamtzahl der Wähler durch 35 oder durch 37 dividiert, sondern es ist darum gegangen, daß man sagt, der natürliche Quotient ist ausschlaggebend - und das wäre dividiert durch 35 -, daß es eben heißt in dem Gesetz, wenn der Quotient nicht erreicht worden ist, dann dürfen die höchsten Reststimmen nicht zählen und das ist gegen den Prozentgrundsatz, wie er im Artikel 25 des Autonomiestatutes ausgesprochen wird und wie der Verfassungsgerichtshof bereits in mehreren Urteilen zum Artikel 61 näher ausgeführt hat. Der Verfassungsgerichtshof hat eben gesagt, daß dieses Verhältniswahlssystem bei den Gemeindewahlen - und das gilt selbstverständlich auch für die Regionalwahlen -

als reines Verhältniswahlrecht zu verstehen ist, das weder eine Schwelle noch den Ausschluß der höchsten Reststimmen, auch wenn die Liste keinen vollen Quotienten erreicht hat, noch eine Mehrheitsprämie duldet. Diesen Standpunkt hat die SVP bis 1988, solange ich deren Sprecher war, d. h. 30 Jahre lang als gerecht vertreten. Der Verfassungsgerichtshof hat im Urteil 438 vom 14. Dezember 1993 gesagt: „Es entspricht dem nationalen Interesse, auf das der Minderheitenschutz bezug nimmt und sogar dem Grundsatz der nationalen Einheit, der durch die Sonderautonomie nicht beeinträchtigt, sondern verstärkt wird, daß die Minderheiten ihre politische Vertretung unter Bedingungen tatsächlicher Gleichheit ausdrücken können“. Solche Bedingungen sind seit 1948 bis heute verwirklicht worden im bisherigen Wahlgesetz, wo, auch wenn man nicht den natürlichen Quotienten erreicht hat, wenn noch Sitze verfügbar waren, die höchsten Reststimmen ausschlaggebend waren. Um das ist es ja gegangen und nicht ob man durch 37 oder durch 35 dividiert. Der natürliche Quotient ist natürlich dividiert durch 35 und nicht durch 37. Warum soll das, was sowohl bei den Gemeinden als auch beim Landtag bis auf heute gegolten hat abgeschafft werden? Weil sonst Oppositionsgruppen sowohl in den Gemeinderäten als auch im Landtag und Regionalrat sich eher behaupten und mehr Gewicht erhalten könnten? Vielleicht um die Einparteienherrschaft, welche des Geldes wegen auf das Selbstbestimmungsrecht und auf wesentliche Autonomierechte verzichtet, ungestört fortsetzen zu können? Wie will die SVP die Verfassungswidrigkeit der 4%-Hürde bei der Kammerwahl in Rom und in Den Haag vertreten, wenn sie die Minderheiten in ihrem Bereich nach 50 Jahren so behandelt.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Atz, ne ha la facoltà.

**ATZ:** Danke, Herr Präsident. Es geht um das Rücktrittsgesuch von unserem Präsidenten Peterlini. Daß in diesem Regionalrat das Präsidentenamt ein schwieriges ist, das brauchen wir uns nicht zu sagen, das wissen wir alle. Vielleicht muß es nur öfters einmal in Erinnerung gerufen werden, sei es unseren Gästen als auch der Presse. Nicht überall ist die Geschäftsordnung klar und das bedeutet, daß es oft Interpretationen, Auslegungsfragen geben muß. Die Ämter sind unserem Präsidium auch behilflich und damit möchte ich den Ämtern und den Beamten einen Dank diesbezüglich aussprechen. Daß in dieser Aula jeder versucht, Wasser auf seine Mühlen zu bringen, das ist demokratisch und das ist politisch auch richtig so. Es gibt Gruppen, die wollen und müssen die Arbeiten weiterbringen, weil sie der Mehrheit zugehörig sind und somit sind sie verpflichtet, daß hier weitergearbeitet wird, daß Fragen beantwortet werden, daß Gesetze weitergehen. Es gibt weiters Gruppierungen, die mit allen gesetzlichen und von der Geschäftsordnung vorgesehenen Mittel versuchen, diese Arbeiten zu blockieren und auch das ist legitim. Mitten drinnen befindet sich dann der jeweilige Präsident, der halt eben die Arbeiten zu führen hat. Der Kollege Benedikter hat sogar versucht, inhaltlich zum Wahlgesetz zu reden, die Kollegin Kury hat vorher wieder von Handstreich geredet und von Unzulässigkeit.

Ich glaube, daß gerade dieses Gesetz samt seinem Iter, das dann in Rom genehmigt worden ist, der Beweis dafür ist, daß es zwar sehr schwierig für unseren Präsident war, aber daß unser Präsident sehr richtig gehandelt hat und sich sehr wohl innerhalb der Geschäftsordnung bewegt hat und dafür sei im auch einmal ein Dank gesagt. Die Aufgabe des Präsidenten ist es, die Arbeiten hier einerseits überparteilich zu führen und ich möchte jetzt nicht nur vom Oskar Peterlini reden sondern auch vom Kollegen Tretter und sagen, daß ihnen das bis jetzt immer gelungen ist, mit allen Schwierigkeiten, die sie gehabt haben. Aber vor allen Dingen ist es auch Aufgabe der beiden Präsidenten und in diesem Falle trifft es halt den Kollegen Peterlini, dafür sorgen, daß diese Aula effizient arbeiten kann. Die Bevölkerung hat das Recht, daß hier Produkte hinausgehen, daß hier Entscheidungen gefällt werden. Dieses Recht hat der Wähler und dafür stehen die Präsidenten und dafür danke ich unserem Präsidenten noch einmal ganz klar und deutlich. Daß es dann manchmal zu Situationen kommt, die hektisch sind und wo die Nervosität um sich greift ist verständlich. Dann reden vielleicht 10 - 15 Leute auf einmal auf den Präsidenten ein und jeder will von ihm etwas wissen und jeder will von ihm genau das, was derjenige in diesem Moment am meisten verfolgen möchte und so ergibt sich dann eine Hektik, die dann zu Geschichten wie jener mit der Kollegin Klotz führen kann, die ja absolut bereinigt wurde im Präsidium und darüber müssen wir nicht mehr lange reden, ob richtig oder falsch. Auf jeden Fall ist dieser Fall abgeklärt und daß es dann in diesem Moment auch zu Rücktrittsschreiben kommen kann, dafür haben wir von der SVP sehr viel Verständnis. Ich möchte unterstreichen, daß die SVP unserem Präsidenten ganz klar das Vertrauen ausspricht. Wir könnten keinen besseren haben und wir werden, sollte es zu einer Abstimmung kommen, selbstverständlich gegen dieses Rücktrittsgesuch stimmen.

Lassen sie mich abschließend noch einmal diese Gelegenheit wahrnehmen, einen Dank auszusprechen an den Präsidenten, an den aktuellen und derzeitigen Präsidenten Peterlini. Er tut sein Möglichstes und vielleicht auch mehr und auch dem Vizepräsidenten und dem ganzen Präsidium möchte ich danken, sie arbeiten im Sinne dieser Aula, im Sinne der Bürger, weil sie versuchen, auch effizient hier Produkte zu produzieren und nicht Blabla zuzulassen. Danke.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Bolzonello, ne ha la facoltà.

**BOLZONELLO:** Grazie Presidente. Innanzitutto credo si debba dire che sono due i documenti dei quali si sta discutendo, la mozione di sfiducia e l'accoglimento o meno delle dimissioni presentate dal Presidente Peterlini. Il contenuto poi è lo stesso, ovvero se essere d'accordo o meno con le dimissioni del Presidente dalla sua carica.

Ovviamente ho sottoscritto e mantengo la firma alla mozione di sfiducia, credo che si debbano accogliere e la proposta e le dimissioni in sé e per sé, innanzitutto per una questione molto semplice, il Presidente Peterlini si è reso responsabile della modifica in corso d'opera, modifica importantissima, uno stravolgimento addirittura delle regole che disciplinavano il Consiglio regionale, che tutti ci eravamo dati all'interno di una discussione particolareggiata, perché lei sa meglio di me che la

modifica di un regolamento è prevista e consentita purché vi sia una preventiva analisi nelle sedi opportune, cosa che non vi è stata e credo anche che dire che l'Aula è sovrana e possa modificare a seconda che abbia o meno la maggioranza una proposta di modifica quando vuole, secondo me non è plausibile.

Né è plausibile il fatto che il governo abbia vistato la legge e di fatto sanato quanto è stato fatto, credo che il governo italiano poco o nulla conosca delle regole di questo Consiglio regionale, che conosca poco di quanto avviene in questa nostra autonomia, ma soprattutto credo sia più vicino alle sollecitazioni che escono dai rapporti personali che vi sono tra gli esponenti politici di questa Regione o delle due Province con le singole personalità a Roma.

Ho notato e lo ricordo, lo ho anche detto in occasione del dibattito sulla legge elettorale, che il Presidente Peterlini - questa è stata una mia sensazione - si fosse trovato in difficoltà nel dare attuazione ad uno stravolgimento così profondo delle regole, è una sensazione che ho avuto e di cui ho dato atto e ne dò anche oggi, ma non posso dimenticare che, a mio avviso, il Presidente è stato ostaggio della maggioranza, che si è compattata unicamente per arrivare ad introdurre la questione del voto sui principi, e che non aveva una proposta da sostenere, tant'è che in Aula il Presidente della Giunta regionale, presentatore del disegno di legge, non ha mai sostenuto le sue tesi nel dibattito sulle riforme elettorali, quindi la maggioranza si è fatta sentire unicamente in occasione delle dichiarazioni di voto.

Credo fosse un po' poco, è servito lo stravolgimento delle regole per far sì che un disegno di legge così importante passasse, non tanto perché vi fosse una maggioranza politica e non occasionale che lo sostenesse, ma è passato proprio perché si sono adottate delle procedure che in nessun altro Consiglio potevano essere state introdotte con quanto invece è stato fatto nel nostro Consiglio.

Credo non siano intervenuti nuovi fatti nel non chiedere e non mantenere ferme le motivazioni, le quali non possono liquidare come un semplice incidente quanto accaduto ad una collega, - io credo non fosse tale, ma uno scontro profondo -, la Presidenza ha negato uno dei diritti primari ad un consigliere, quello di partecipare al voto, salvo poi accorgersi di aver fatto una cosa non lecita e non dovuta.

Nonostante le tensioni che vi fossero nell'aria, credo che la Presidenza in genere avrebbe dovuto avere un atteggiamento molto più rispettoso delle regole e anche dei diritti di ciascuno dei 70 consiglieri, che invece in più di un'occasione sono stati messi in discussione, senza ragione.

Devo anche ricordare che i complimenti che molti hanno fatto alla conduzione dei lavori da parte della Presidenza a conclusione della discussione generale sulla legge elettorale, fossero più dovuti ad ordini di scuderia - di questo sono certo - che a convinzione personale, perché purtroppo ho sentito i commenti dietro le quinte.

Concludo, Presidente, dicendo che a mio avviso sono tutte valide le ragioni per le dimissioni del Presidente Peterlini.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Palermo, ne ha la facoltà.

**PALERMO:** A ben ricordare la mozione di sfiducia e la conseguente richiesta di dimissioni del Presidente sono scaturite da due circostanze specifiche, la prima è stata quella concernente l'interpretazione del regolamento, secondo cui venne deciso di sottoporre al Consiglio regionale alcune questioni sul disegno di legge in esame, la seconda quella concernente i provvedimenti riguardanti la cons. Klotz che vennero adottati in Aula dal Presidente.

Direi che fu quest'ultima circostanza in particolare che determinò anche quel particolare stato d'animo che indusse numerosi consiglieri regionali a sottoscrivere la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.

A questo punto vorrei ricordare due circostanze che ritengo necessario spiegare sulla questione. La prima è la circostanza secondo cui il Presidente, successivamente alla sottoscrizione da parte di numerosi consiglieri della mozione di sfiducia, ha determinato al di fuori dell'Aula, durante quella interruzione dei lavori che susseguì ai provvedimenti emessi nei confronti della cons. Klotz, la sospensione dello stesso provvedimento nei confronti della cons. Klotz.

Quindi la sottoscrizione della mozione di sfiducia, se non altro in tempi materiali e tecnici, produsse un effetto di riponderazione dei provvedimenti emessi e che avevano contemporaneamente dato spazio alla interruzione dei lavori stessi. In relazione alla questione principale, che in fin dei conti era quella sottostante, quella che aveva determinato la maggiore incomprensione in Consiglio, vi è forse da spendere qualche altra parola. Infatti la decisione di interpretare il regolamento in quel certo modo, che tagliò fuori tutti gli emendamenti, non fu solo frutto di una decisione del Presidente del Consiglio, ma di una decisione dell'Ufficio di Presidenza, a maggioranza di quattro su cinque - a quanto ho potuto comprendere votò contro il cons. Willeit - e questa stessa decisione di interpretare il regolamento in quel particolare modo, in quella circostanza venne ratificata dalla maggioranza del Consiglio.

Ora non ritengo di dover ulteriormente spendere in questa circostanza ulteriori valutazioni circa la non correttezza, a mio parere, di quella decisione, però nello stesso tempo non posso non prendere atto del fatto che quella decisione non fu figlia esclusivamente di una decisione del Presidente Peterlini, ma conseguì ad una decisione dell'Ufficio di Presidenza e cioè l'organo deputato ad interpretare il regolamento sulla base delle nuove novelle introdotte nel regolamento stesso ed a una ratifica di quella decisione da parte della maggioranza del Consiglio, motivo per il quale in relazione a queste due circostanze che ho voluto evidenziare, cioè da una parte il ritirare nei confronti della cons. Eva Klotz determinati provvedimenti che erano stati emessi, cioè chiarire quell'episodio da cui era scaturita la mozione di sfiducia, dall'altra quella corresponsabilità della maggioranza dell'Ufficio di Presidenza e della stessa maggioranza del Consiglio in quella interpretazione del regolamento, per queste considerazioni duplici personalmente ho ritirato la mia firma dalla mozione di sfiducia e dichiaro di astenermi dalla votazione sulla questione in oggetto, in quanto ritengo che nella specie vi sia stata una grossa forzatura procedimentale, però su questa forzatura vi è stata una volontà dell'ufficio di Presidenza, ratificata dal Consiglio e

conseguentemente la personalizzazione della responsabilità in capo al Presidente del Consiglio non mi pare correttamente applicabile.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di poter intervenire la collega Klotz, ne ha la facoltà.

**KLOTZ:** Es sind hier mehrmals die Ereignisse rund um meine Person angesprochen worden und ich möchte noch einmal festhalten, daß das nur ein Detail war der damaligen Sitzung, des damaligen Ablaufes, aber daß es nicht einmal der entscheidende Faktor war für den Mißtrauensantrag. Es war nur ein Detail, zwar ein symptomatisches, denn ich frage hier, was wäre passiert, wenn ich mich nicht gewehrt hätte? Ich wäre ganz konkret zu Unrecht daran gehindert worden, meiner ersten Pflicht als Regionalratsabgeordnete nachzukommen. Ich möchte aber ausdrücklich dieses wichtige Detail ausklammern, denn das ist dann bereinigt worden. Nicht bereinigt worden allerdings ist die Tatsache, daß es eine mehrmalige Beugung der Geschäftsordnung gegeben hat und wenn ich jetzt im Zusammenhang mit der Meldung aus Rom, wonach dieses Wahlgesetz durchgegangen ist, auch die Wertung des Präsidenten Peterlini höre, nämlich, mit dem Sichtvermerk...

Herr, Präsident, es ist fast nicht möglich zu sprechen.

**PRESIDENTE:** SÌ, lei ha ragione, collega Klotz. Prego, prego.

**KLOTZ:** Wenn ich also lese, mit dem Sichtvermerk wird nicht nur die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes bestätigt, sondern auch der Verfahrensweg bekräftigt, wenn ich nachher sozusagen lese, alles was damals passiert ist, sei nicht nur Rechtens gewesen, sondern würde auch noch die Bestätigung der guten Amtsführung bekommen, dann muß ich einfach sagen, nein, ich lasse mich nicht auch noch im nachhinein als Trottel darstellen. Und aus diesem Grund möge also die Mehrheit tun wie sie es gewohnt ist, nämlich mit dem Hammer durchfahren und sozusagen mit ihrer Macht alles andere niederwalzen. Für mich gibt es hier nur eine Aussage, nämlich die ganze Vorgangsweise damals war einfach nicht in Ordnung und dabei bleibe ich auch.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di poter intervenire il cons. Leitner, ne ha la facoltà.

**LEITNER:** Danke, Herr Präsident. Die Ereignisse der damaligen Sitzung dürfen nicht zu einem Präzedenzfall werden. Eines ist was passiert ist im Zusammenhang mit Frau Kollegin Klotz und das ist geklärt worden, im Einvernehmen. Aber darüber hinaus ist etwas vorgefallen, was man sicherlich nicht so hinnehmen kann und etwas muß man halt sagen, es geht um die institutionelle Aufgabe des Präsidiums und vor allem des Präsidenten: Was stattgefunden hat war eindeutig eine politische Parteinahme und die ist nicht zulässig.

Unser Protest geht vor allen Dingen in diese Richtung und wie hier schon zitiert worden ist, die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes hat mit dem Verfahrensweg überhaupt nichts zu tun. Die Verfassungsmäßigkeit ist festgestellt worden und das hat

man zur Kenntnis zu nehmen, ob man einverstanden ist oder nicht. Ich bin aber nicht der Meinung, daß der Verfahrensweg korrekt war und dazu hat die Regierung ja nichts gesagt. Diese Dinge muß man schon auseinanderhalten. Ich muß eines sagen, wir haben einen Tagesordnungspunkt und wenn man 6 Monate vor Wahlen einen Tagesordnungspunkt behandeln muß, Rücktritt eines Präsidenten bzw. Mißtrauensantrag gegen einen Präsidenten, dann muß man das auch unter dieser Optik sehen. Es ist so gesehen nicht sehr angenehm von verschiedenen Seiten darüber zu reden, denn man könnte sehr schnell in den Verdacht geraten, macht man jetzt Wahlkampf oder was weiß ich. Darum geht es uns sicherlich nicht und ich bleibe einfach bei diesem Standpunkt: wir dürfen als gewählte Volksvertreter, als Demokraten, einen solchen Vorgang nicht zulassen, weil es ein Präzedenzfall werden könnte für jedes andere Gesetz. Es ist nicht Aufgabe des Präsidenten, Stellung zu nehmen, wenn die Mehrheiten in diesem Gremium, das eh für die Katz ist, nicht so sind, daß man Gesetze durchbringen kann, dann kann man sie nicht auf diese Art und Weise lösen, weil dann muß man sagen, schafft man einen Präzedenzfall und der Präsident kann jederzeit hergehen und sagen: Der Verfahrensweg ist so, damit man das Gesetz weiterbringt und die Demokratie in diesem Gremium ist lahmgelegt. Ich muß auch dazu sagen, wir haben, was die Abwicklung der Arbeiten anbelangt, dem Präsidium nie große Vorwürfe gemacht und die Schwäche dieses Gremiums liegt nicht so sehr im Präsidium, die liegt bei der politischen Mehrheit, die liegt bei der Regierung und das muß man ganz klar sagen. Nur darf sich das Präsidium nicht in die Mehrheit einmischen und die Stellungnahme, die damals Präsident Peterlini gemacht hat, wenn sie vom Präsidenten Grandi gekommen wäre, dann hätte man sie vielleicht noch verstehen können, denn das ist ein Politikum, aber nicht von der obersten Stelle und das ist nicht zulässig, das ist Einmischung in die Politik. Das Präsidium hat diese Aufgabe nicht, es muß die Institution Regionalrat leiten.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di poter intervenire il cons. Taverna, ne ha la facoltà.

**TAVERNA:** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi occuperò esclusivamente delle dimissioni presentate dal Presidente, a seguito delle noti vicende, perché ritengo che la decisione autonoma del Presidente di rassegnare al Consiglio le proprie dimissioni siano la doverosa e necessaria conseguenza di un comportamento che a mio giudizio è lesivo non soltanto del regolamento, ma anche di un corretto rapporto all'interno del Consiglio regionale.

E' fin troppo evidente, caro Presidente Tretter, che le conclusioni a cui l'Ufficio di Presidenza è giunto e delle quali il Presidente è responsabile a pieno titolo, queste conclusioni siano contro la lettera e lo spirito del regolamento e allora ritengo che a questo punto siano oggetto di censura non soltanto il Presidente, ma anche i membri dell'Ufficio di Presidenza, è fin troppo evidente che le conclusioni a cui prima facevo riferimento sono, oltre che una palese violazione delle norme regolamentari, una invadenza nel terreno della responsabilità politica, che a questo riguardo deve essere assegnata alla Giunta.

La Presidenza, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta sono organi diversi e per motivazioni di carattere istituzionale anche distanti e non può che essere così. All'Ufficio di Presidenza spetta l'onere della gestione dell'Assemblea, al Presidente ed alla Giunta spettano invece compiti di azione politica.

Di questa vicenda purtroppo la Presidenza e l'Ufficio di Presidenza si sono sostituiti alle responsabilità che sono squisitamente di natura politica e competono necessariamente al Presidente, alla Giunta, alla maggioranza.

Purtroppo, caro Presidente Tretter, sicuramente non è colpa di Alleanza Nazionale, che è l'unico partito certamente all'opposizione in questa situazione di grande confusione, di melassa politico-istituzionale nella quale purtroppo è caduto il Consiglio regionale, l'unica certezza è che Alleanza Nazionale - questo lo vuole rivendicare con coraggio ed al tempo stesso con grande serenità - è all'opposizione rispetto a questo modo di sentire e di gestire.

Allora siamo di fronte alla latitanza politica della maggioranza, una maggioranza variegata, che si modifica a seconda delle giornate e secondo il criterio meteorologico, piuttosto che della volontà e della decisione politica, questa maggioranza ha perduto connotati, ha perduto anche una sua netta fisionomia, siamo caduti talmente in basso che viviamo alla giornata e non sappiamo nemmeno cosa potrà capitare domani, ma nemmeno sappiamo cosa potrà capitare tra cinque minuti.

A fronte di tutto questo è necessario recuperare, a mio giudizio, una linearità di comportamenti e di responsabilità per quanto riguarda almeno la gestione dell'Assemblea. E' con questo spirito che Alleanza Nazionale ed il sottoscritto voteranno a favore delle dimissioni presentate dal Presidente Peterlini.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di poter intervenire il cons. Boldrini, ne ha la facoltà.

**BOLDRINI:** Grazie signor Presidente. C'è un proverbio toscano che dice: 'alla gallina ingorda gli scoppiò il gozzo', in quell'occasione, mi riferisco al 7 aprile scorso, noi ci trovammo in pratica con il Consiglio regionale bloccato da una gallina ingorda, avevamo offerto a quel gruppo di consiglieri, che non rappresentando nessuno cercavano di difendere il loro seggiolino, tappeti d'oro, non rossi, ed eravamo disposti anche ad accettare soglie minimali, purché dimostrassero una buona volontà di incontrare la volontà della maggioranza di risolvere questo problema, cioè di smettere di andare a votare con un sistema che, almeno nel Trentino, ha provocato il caos della XI<sup>a</sup> legislatura, cioè di fatto la ingovernabilità e questo mi sembra sia sotto gli occhi di tutti.

Quel giorno però 10 persone su 70 continuavano a bloccare il Consiglio, allora ad un certo punto qualcuno degli altri 60 ha detto che questa non era una forma di democrazia, ma una violenza di una minoranza sulla maggioranza, perché 60 consiglieri si vedevano bloccati da 10 consiglieri, 60 consiglieri che rappresentano il 99% degli elettori si sentivano bloccati da 10 consiglieri che rappresentano l'1% degli elettori e questa non è democrazia.

Allora dopo un intervento acceso del sottoscritto siamo andati a votare e 60 consiglieri su 70 hanno indicato una strada e a me è sembrato che il Presidente del

Consiglio non potesse non tenere conto del fatto che c'era la stragrandissima maggioranza che voleva portare avanti una certa linea di condotta.

L'atteggiamento della Presidenza del Consiglio non è stato contro il regolamento, ma quello di prendere atto che 60 consiglieri su 70 chiedevano che fosse portato avanti un certo ragionamento politico e la Presidenza del Consiglio si è comportata di conseguenza, ha introdotto un sistema di votazione che ha rispettato la democrazia, è stato approvato anche dal Governo, quindi cosa c'è da recriminare sul comportamento della Presidenza del Consiglio? C'è da recriminare sul fatto che è passata la soglia che gli fa paura! Ma questo, signori, fa parte della vita e se uno non ha avuto l'abilità, la capacità di trovarsi un seguito nella gente che rappresenta, non è mica colpa di nessuno, se parlano al vuoto non è colpa di nessuno!

Allora ecco che viene il voto di sfiducia. Quello che non capisco però è chi prima firma il voto di sfiducia e poi lo ritira, mi riferisco in modo particolare al Presidente del Consiglio provinciale, il quale, dopo averlo apposto, lo ritira con una motivazione che fa ridere, dicendo: 'nel pomeriggio è stato trovato l'accordo con la signora Klotz', ma egli la mozione di sfiducia l'ha firmata la sera, dopo che l'accordo era già stato preso! Che motivazione di ritiro è? Siccome l'accordo fra la Presidenza e la signora Klotz era avvenuto nel pomeriggio e lui la sfiducia l'ha firmata la sera, dice: 'lo ritiro perché l'accordo c'era stato', ma l'accordo era avvenuto prima che tu mettessi la firma! la verità è che lui l'ha ritirato perché aveva paura di perdere il suo 'seggione', questa è la verità!

Il Presidente del Consiglio provinciale, non è stato ricattato, è la sua paura, questa è la verità! Non mi è simpatico, non c'è mai ed allora dovrei stare sempre zitto perché non c'è mai! Non è colpa mia se non viene!...

*(interruzione)*

**PRESIDENTE:** Lei ha consumato il suo tempo, la pregherei di arrivare alla conclusione!

**BOLDRINI:** Sarei curioso di sapere anche perché il cons. Ianieri ha ritirato le dimissioni, ha detto che lo dirà in Aula e noi lo ascolteremo volentieri, quelle del collega Montefiori nascondono una verità, ma questo non mi meraviglia.

Comunque resta il fatto che noi siamo d'accordo sul comportamento dell'ufficio di Presidenza, perché non si può non tenere conto che 60 consiglieri su 70 erano favorevoli ad andare avanti in questo modo e l'Ufficio di Presidenza ne ha dovuto prendere atto e quindi si è comportato regolarmente.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di poter intervenire il collega Gasperotti, ne ha la facoltà.

**GASPEROTTI:** Grazie Presidente. Le dimissioni del Presidente Peterlini, anche se alla fine della legislatura - e questo non deve essere dimenticato - non produrranno, se fossero approvate da quest'Aula, una sanatoria, un ritorno alla legalità, perché il fatto

ormai è avvenuto, lei è responsabile storicamente, lei ha cambiato le regole lungo il percorso, usando un metodo che non ha mai usato nessuno, nemmeno il Presidente del Senato ed il Presidente della Camera, nessun Presidente ha osato cambiare le regole del gioco durante la partita. Questo è il difetto di impostazione, queste sono le vere motivazioni per le quali ho chiesto le sue dimissioni ed ho dato la sfiducia.

In quella particolare situazione, ho qui il rendiconto registrato, lei affermava che era ingestibile e quindi proponeva all'Ufficio di Presidenza delle regole e che aveva anche contattato il Presidente Violante. Presidente, si possono raccontare le bugie in casa alla moglie, ma in un'Aula, quando si fa il Presidente, le bugie è meglio evitarle.

Dico questo perché diventa strumentale; Presidente, non serve molto discutere attorno a delle persone che non hanno il coraggio di affrontare di petto la questione, perché i fatti sono scritti, sono stati registrati, la storia rimarrà, per dire che Peterlini ha usato quest'Aula per cambiare le carte e le regole del gioco durante la partita. Questo è il difetto di fondo, non concedo a nessuno di cambiare le regole durante la partita, nemmeno lei lo fa quando gioca a carte, questo però può avvenire durante la discussione di un disegno di legge che non è di poca rilevanza, perché si escludono fette di società da quest'Aula e per noi è anticostituzionale, queste regole sono state violate perché il desiderio era quello di accogliere un desiderio espresso dalla Lega. Spiego perché dalla Lega. Il collega Boldrini poc'anzi ha affermato di essere disposto a dare, noi non abbiamo bisogno di essere alla corte di qualcuno, durante la competizione elettorale conquistiamo il consenso, lo facciamo in quest'Aula cercando di convincere i colleghi delle modifiche che presentiamo e riteniamo che questa sia la democrazia, è una concezione diversa di democrazia, perché se riteniamo che possano essere solo i colpi di mano, attraverso la modifica delle regole, questo percorso per noi non è accettabile.

So che si soffre in maniera diversa, secondo le condizioni oggettive; la Lega soffre in Bicamerale e non soffre da sola, anche noi di Rifondazione in Bicamerale sofferiamo del fatto che ci sia un PDS che vuole trovare l'accordo a tutti i costi con il Polo su questioni di questo tipo, che sono quelle costituzionali, eppure lì la forza dei numeri direbbe che hanno ragione e gli altri devono almeno adeguarsi o accettare le condizioni della sconfitta minore.

Per questo motivo, per dire che lì ci si comporta in una maniera e qui ci si comporta in un'altra, qui però c'è una responsabilità, che non è solo ed esclusivamente dell'Assemblea che ha accettato la proposta di modificare il regolamento durante il percorso, di una Giunta che non era capace di vincere attraverso la propria forza di convinzione, che è anche quella dei numeri, questioni che sono legate alle regole del gioco, perché questa è la questione, la debolezza della Giunta è stata tale da dover far pressione sul Presidente, che ha proposto all'Ufficio di Presidenza le modifiche regolamentari.

Presidente Grandi, la sua è una debolezza politica, e cioè la sua Giunta era incapace di governare e di saper proporre cose che erano condivisibili e la storia ci darà ragione, anche in tempi brevi, quando la competizione elettorale arriverà a dimostrare

che queste semplificazioni servono solo per dimostrare l'incapacità di chi non ha niente da dire in una società che è in evoluzione, sempre più a sfavore della gente.

Quando un governo non riesce a fare questo, mette mano alle regole, così si dà la sensazione di trovare la soluzione dei problemi della gente, la storia ci darà ragione, ma non è questo il motivo per il quale sosteniamo le dimissioni del Presidente, è un atto dovuto per chi ha usato il potere dell'Ufficio di Presidenza per modificare le regole durante il gioco. Grazie.

**PRESIDENTE**: Ha chiesto di poter intervenire la collega Conci, ne ha la facoltà.

**CONCI-VICINI**: Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, credo che le dimissioni presentate dal Presidente Peterlini siano state provocate da una situazione dell'Aula, che negli ultimi tempi ha assunto spesso toni e comportamenti non sempre idonei ad una istituzione, quale quella all'interno della quale ognuno di noi è chiamato ad esprimere al meglio il mandato che è stato affidato dai cittadini.

Noi capiamo che siamo alla fine di un percorso, stiamo arrivando alla fine dei cinque anni di legislatura e questo comporta spesso una situazione di fibrillazione, di tensione, di conflittualità, però credo non debbano esserci giustificazioni a comportamenti che spesso vanno oltre la dialettica ed anche il confronto politico che ciascuno di noi deve poter avere e che è compito del Presidente anche permettere.

Noi crediamo che il Presidente Peterlini abbia gestito al meglio, compatibilmente con questa situazione che ho testé descritto ed abbia garantito anche con fermezza il passaggio di alcuni provvedimenti che stavano molto a cuore a tutti noi - abbiamo appena fatto riferimento al discorso della soglia - che altrimenti probabilmente non sarebbero passati.

Allora non di colpi di mano si tratta, cons. Gasperotti, ma di un'assunzione di responsabilità, perché fosse reso possibile a questo Consiglio regionale di non trascorrere inutilmente questi ultimi mesi che abbiamo davanti prima della nuova tornata elettorale, tra l'altro permettendo il passaggio di alcuni provvedimenti, che non erano spostabili al di là di tempi troppo lunghi, perché sono importanti proprio per gli avvenimenti che avremo davanti nei prossimi mesi.

Allora noi riteniamo che tutto questo debba essere sottolineato, esprimiamo solidarietà nei confronti del Presidente, credo di poterla esprimere a nome di tutta la maggioranza, chiedo al Presidente di avere la fermezza dimostrata anche nel prossimo futuro, perché possano passare altri adempimenti che ci stanno a cuore e chiaramente non voteremo a favore di questo provvedimento.

**PRESIDENTE**: Ha chiesto di intervenire il collega Willeit, ne ha la facoltà.

**WILLEIT**: Presidente, egregi colleghi, è presente il collega Boldrini, che ha sempre consigli e cortesie per tutti, in occasione della legge elettorale addirittura sapeva come dirigere i lavori ed anche quest'oggi egli ha detto: 'eravamo disposti a darvi tutto'.

Voglio assicurare lui ed altri che il mio intento è quello di valere più della sedia e che la sedia non l'ho cercata né nel 1993, né la cerco nel 1998, ma cerco di conservare alla gente ladina i diritti fondamentali di rappresentarsi politicamente in proprio, diritti che sono stati usurpati dalla legge elettorale approvata in questo Consiglio.

Non conosco le ragioni più profonde che hanno spinto il Presidente a dichiarare di volersi dimettere, conosco tuttavia quelle che hanno indotto i colleghi a presentare la mozione di sfiducia e separando le ragioni dalla richiesta di sfiducia io condivido pienamente queste ragioni, perché è stata compiuta una gravissima irregolarità nella procedura di approvazione di questa legge, il Consiglio di Presidenza ha deliberato ed io non ho potuto che conformarmi, però ha deliberato indubbiamente una modifica al regolamento interno di questo Consiglio, modifica che non poteva non riportare, per essere applicata, la maggioranza assoluta del Consiglio, invece ha riportato 35 voti e non è la maggioranza qualificata, eppure si è proceduti all'approvazione per principi.

Ora abbiamo una legge elettorale approvata con una procedura assolutamente arbitraria, con un esito che equivale ad una tragedia, con un controllo governativo che equivale ad un clientelismo nell'assenteismo dello Stato italiano, degno forse di antichi tempi. Ripeto che condivido le ragioni, pur condividendo le ragioni della mozione non mi sono associato allora, né voto adesso per la mozione o per la sfiducia, ma ritengo che questa sfiducia non sia il punto centrale della questione, ma sia il recupero della legalità, il recupero della istituzionalità, il recupero del confronto democratico-politico, che è venuto a mancare in quest'Aula, in questa Provincia, in questa Regione del Trentino-Alto Adige.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Binelli, ne ha la facoltà.

**BINELLI:** Grazie signor Presidente. Desidero intervenire a nome del gruppo del Partito Autonomista Trentino Tirolese, nel contesto delle dimissioni presentate dal Presidente Peterlini per invitarlo a rimanere al suo posto e quindi chiedere al Consiglio di respingere le dimissioni, perché bisogna ricondursi al contesto nel quale quelle dimissioni sono state presentate, e cioè durante una giornata di Consiglio che sicuramente passerà alla storia di questa Regione, proprio per la pregnanza dell'argomento affrontato, quello della riforma elettorale.

Non voglio ricordare gli antefatti di quel provvedimento legislativo, voglio solo ricordare al Consiglio il clima difficile di quei giorni, clima agitato per non dire infuocato tra coloro che volevano la riforma della legge elettorale e quelli che viceversa osteggiavano la proposta di modifica.

Condurre i lavori in quelle giornate non fu facile, ricordo solo che vi erano ben 11 disegni di legge di modifica della materia elettorale riguardante il Consiglio regionale ed erano anni, praticamente l'intera legislatura - perché alcuni di questi disegni di legge sono stati presentati sin dall'inizio - che il Consiglio avrebbe dovuto esprimersi attorno a quei provvedimenti, però pur avendo modificato il regolamento,

ricordo bene che le possibilità ostruzionistiche rimanevano inalterate, al punto che si ebbe una prova nello scorso anno in Commissione, quando la nostra mini Bicamerale, cioè le due Commissioni prima e seconda riunite per la riforma elettorale, non arrivò ad un costrutto deliberativo, proprio per la attività ostruzionistica di coloro che non volevano la riforma.

Ci volle tutta la capacità del Presidente Atz per arrivare in Consiglio e licenziare i disegni di legge, che approdarono in Consiglio senza il voto della Commissione. Questo va anche detto alla nostra comunità, perché sicuramente quell'episodio non dimostra la nostra capacità di lavoro e di mediazione politica, però era troppo importante la legge di riforma elettorale perché non arrivasse in Consiglio e così si giunse finalmente a discuterne i contenuti e ricordo in sintesi il risultato fu quello di avere varato dal Consiglio regionale una proposta di riforma della legge elettorale, che nei termini letterari è forse contenuta, ma nel significato politico è sicuramente più pregnante: si prevede che per accedere al Consiglio regionale, sia in Provincia di Trento, sia in Provincia di Bolzano, le forze politiche debbano avere una soglia di rappresentatività, commisurata al 2,85% della base elettorale in Provincia di Bolzano e del 5% in Provincia di Trento.

E' questo un passo nel rispetto dello statuto che riduce la frammentazione politica e la riduzione della frammentazione politica è il germe per arrivare a garantire una maggiore governabilità. Su questo ci siamo già soffermati più volte, non è il toccasana, è però uno strumento sicuramente migliorativo, che ha avuto il nostro voto a tarda notte.

La legge ha ottenuto il visto del Governo e quindi a tutti gli effetti è diventata legge della Regione. Allora è mio obbligo riconoscere al Presidente di questa Assemblea la fermezza e la capacità di condurre in porto i lavori e per queste ragioni non posso condividere la lettera di dimissioni da lui presentata e ancora meno la mozione di sfiducia al punto successivo dell'ordine del giorno, presentata da alcuni consiglieri regionali.

Quindi invito il Consiglio a votare contro le dimissioni del Presidente ed assicuro, a nome del gruppo consiliare del Partito Autonomista, il nostro voto contrario alle dimissioni.

**PRESIDENTE:** Informo l'Aula che dopo la replica del Presidente si vota. Se qualcuno è intenzionato ad intervenire si prenoti, perché dopo l'intervento di replica del Presidente Peterlini si vota.

Ha chiesto di poter intervenire la collega Chiodi, prego.

**CHIODI:** Dopo circa un mese che non ci ritrovavamo più in questo Consiglio, calmati gli animi dopo questi passaggi, che sono stati delicati a livello sia di gestione d'Aula che politico, mi sarei aspettata di vedere ritirate le dimissioni del Presidente Peterlini, nel senso che poteva essere questa anche l'occasione per riprendere i lavori in maniera molto più tranquilla.

Siamo alla fine della legislatura, capisco che la gestione, soprattutto degli ultimi tempi, sia stata estremamente difficile, non ho mai avuto un rapporto particolarmente dolce con il Presidente Peterlini, però credo che dopo quei tiramenti che ci sono stati negli ultimi mesi, difficili da una parte perché era un momento delicato, la scelta delle regole per il nostro Consiglio regionale era una cosa delicata, davvero avrei preferito, Presidente, non discutere le sue dimissioni e finire la legislatura con tranquillità.

Capisco che magari lei in certi passaggi si possa essere sentito messo in discussione, però gestire un'Aula così complessa come questa, con momenti meno politici, ma difficoltosi, è davvero difficile ed allora non voterò a favore delle sue dimissioni, Presidente Peterlini, perché sa benissimo che a livello politico era un percorso che rincorrevamo da molto tempo, la soluzione politica che abbiamo raggiunto non è stata quella che volevamo, ma un passo importante.

Al di là di tutto abbiamo 'perso' una mattina, probabilmente lei sapeva benissimo che queste dimissioni venivano respinte, forse si voleva sentire rincuorato da noi, per la piccola parte che vi posso dare non voterò a favore delle sue dimissioni, se si sente più rincuorato, però avrei preferito che questo argomento non arrivasse in Aula.

Mi limito solo a dire che la mia forza politica non voterà a favore delle sue dimissioni.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il collega Benedetti, ne ha la facoltà.

**BENEDETTI:** Grazie Presidente. A me la primavera non ha fatto lo stesso effetto che alla cons. Chiodi, non mi ha portato questa ventata di buonismo, che mi meraviglia un po', anche per gli scontri che la collega Chiodi in quest'Aula ha sempre portato avanti e non riesco a capire come si possa dimenticare, da una settimana all'altra, da un giorno all'altro, quello che abitualmente succede in quest'Assemblea.

Abbiamo lavorato negli ultimi due, tre anni, venendo a Bolzano, ma anche nelle sessioni che si sono svolte in quel di Trento, senza nemmeno sapere quale ordine del giorno si andava ad affrontare, perché il Presidente ed il Vicepresidente, ogni qualvolta dovevano apporre un visto sull'ordine del giorno, si confrontavano con la maggioranza per capire quali erano i disegni di legge più confacenti alla stessa o meno.

Ho denunciato più volte in quest'Aula questa grave scorrettezza, ma è chiaro che dopo quattro anni ci si mette il cuore in pace, più di tanto non si ha voglia di lottare contro il muro, anche perché a battere la testa contro il muro si rischia di farsi male.

Vorrei fare un po' di chiarezza, Presidente, su quanto è successo in Aula all'epoca. Ricordo che prima delle dimissioni dell'attuale Vicepresidente ci sono state anche le sue dimissioni e quindi diamo un po' l'esempio di come la cosa sia passata in quei giorni, minacce più o meno giustificate di dimissioni anche da parte del Vicepresidente, subito ritirate con un animo che difficilmente riesco a comprendere.

Se ben ricordo, le dimissioni del Presidente Peterlini non sono state presentate nel momento in cui c'è stato sopruso, comunque quello che qui è definito il non confacimento alle regole d'Aula e comunque una violazione del regolamento, le

dimissioni del Presidente Peterlini sono state avanzate in un momento di screzio che egli aveva avuto con il proprio partito, vorrei che il Presidente Peterlini mi confermasse questo: le sue dimissioni non sono state date nel momento in cui lei ha agito con la mano forte sul regolamento, perché quello è stato il momento in cui noi abbiamo presentato la mozione di sfiducia, lei ha dato le dimissioni nel momento in cui ha visto che soprattutto il suo partito o la maggioranza di quest'Aula si erano comportati in una certa maniera, prima annunciando una cosa e poi facendone un'altra.

Quindi le sue dimissioni vanno discusse per quella che la cosa è e non tanto perché c'è una mozione di sfiducia, ma perché lei le aveva presentate autonomamente, per il motivo che ho tentato di dire poc'anzi e quindi per uno screzio con la maggioranza, non so con chi ce l'avesse, solitamente ce l'ha con il collega Atz, ma non so se anche a quell'epoca ce l'avesse realmente con il capogruppo dello SVP, ma comunque con la maggioranza e quindi è chiaro che siamo un po' in un teatrino, Presidente, si presentano dimissioni senza convinzione, per motivazioni che lei adesso giudicherà futili o quant'altro, è chiaro però che il regolamento in quest'Aula è da sempre un optional e lo si pone in campo con la volontà di dare garanzie maggiori o minori a quella che è la maggioranza dell'Aula.

Qui poi si è tirato in ballo la legge elettorale, che anch'io ho supportato, ma che vedeva la mia comprensione per i colleghi che si vedevano tolta la possibilità di intervento e quindi di emendare quella legge, ma che ho manifestato nel modo più civile possibile. Se il regolamento va cambiato si deve farlo con regole democratiche, peraltro qui ci sono i colleghi di serie A ed i colleghi di serie B, perché quando una cosa la prende di petto il collega Palermo allora il regolamento viene visto in una certa maniera, quando probabilmente alza la voce il collega Benedetti, probabilmente anche per una diversità di rappresentanza del popolo, perché il collega Palermo è indubbiamente forte delle sue 16 mila preferenze di fronte alle mie 800, ma mi sembra che questo sia anche il polso che la Presidenza in generale usa.

Non sono assolutamente d'accordo su questo metodo, la democrazia in quest'Aula dovrebbe garantire il più piccolo, come il più forte, invece molto spesso si usa la voce grossa con i deboli e ci si comporta da conigli con i forti.

In conclusione voglio aggiungere solo una cosa ed annunciare il mio voto favorevole alle dimissioni del Presidente Peterlini, anche perché leggo dalla cronaca che nel suo secondo lavoro, che è quello di Presidente della pensioni integrative, c'è un po' di maretta, quindi penso che lì potrebbe svolgere una mediazione, portare a qualche cosa di concreto, probabilmente sedendo su due seggiole diverse difficilmente riesce a seguire sia i lavori dell'Aula che le pensioni integrative. La ringrazio.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di poter intervenire il collega Ianieri, prego.

**IANIERI:** Grazie, signor Presidente. Ecco il motivo per cui ho ritirato la mia firma dalla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, intanto andiamo a vedere quando è stata apposta questa firma ed i motivi per cui la firma stessa è stata apposta.

C'è stato certamente un momento particolare di lavoro e di tensione anche alta del Consiglio regionale: dimissioni date, annunciate, ritirate, rientrate, sospese anche da parte del Vicepresidente, la presa di posizione contro l'intervento della collega Klotz, che poi è rientrato, c'è stato un documento da parte dell'Ufficio di Presidenza ed una forte emotività legata al momento. Normalmente non firmo mozioni di sfiducia, preferisco prendere la parola per esternare il mio pensiero anche sui momenti di sconforto e di contentezza su come vengono portati avanti i lavori.

Qual è stata un'altra motivazione che mi ha portato a riflettere un momentino ed a ritirare questa mozione di sfiducia? Fra tutti i componenti del banco della Giunta e certamente anche della rappresentanza del Consiglio regionale, devo prendere atto che se c'è una persona che più di tutti ha più difeso l'istituto della Regione, questa sicuramente è il Presidente Peterlini, il quale ha preso posizione in più di un'occasione a favore dell'ente Regione, a volte anche all'interno del proprio partito, contro chi vuole vedere affossata questa istituzione.

Allora devo prendere posizione e firmare una mozione di sfiducia proprio verso chi più degli altri ha cercato in qualche modo di difendere questo istituto? Ho sempre cercato di difendere la Regione in tutti i miei interventi da quando sono in Consiglio regionale, ho sempre cercato di far sì che potesse riacquistare addirittura delle competenze che aveva perso, e al Presidente Peterlini devo riconoscere che in determinati momenti, su alcune questioni, sicuramente ha preso posizione a favore di questo istituto, nel quale credo e continuo a credere. Ecco che allora anche dopo questo ritiro delle dimissioni da parte del Vicepresidente Tretter, al quale riconosco il suo forte attaccamento all'istituto regionale, mi sembrava alquanto ingiusto mantenere ferma questa mia posizione e poi le stesse motivazioni del mio capogruppo Palermo, che ho condiviso, sicuramente mi hanno portato a ritirare queste dimissioni con uno scritto, prima che ci ritrovassimo nuovamente in Consiglio, ma questo però non vuol dire che la battaglia fatta durante la discussione sull'andamento dei lavori possa essere da me dimenticata ed accettata.

Ho accettato solo l'esito del voto e l'esito del parere che è arrivato da Roma, che certamente non condivido, ma di cui purtroppo devo prendere atto, perché in democrazia si dice che bisogna prendere atto dei risultati finali, perché contano i numeri, la battaglia che ho fatto nel dire che comunque il modo in cui i lavori sono stati condotti o influenzati anche nel cercare di far condizionare il voto attraverso una precedente indicazione, voto di opinione, non l'ho condivisa. Ho fatto anche ricorso contro la procedura che è stata usata per violazione al regolamento, perché ritengo che comunque una violazione al regolamento vi è stata, ho fatto anche ricorso, che è stato bocciato, ne devo solo prendere atto, ma questo non vuol dire che non potevo riflettere un attimino sui motivi che mi avevano portato ad apporre la firma e se esistevano o meno altrettante motivazioni valide per ritirare questa firma.

In questo momento dò più importanza alle motivazioni, che mi hanno portato a ritirare la firma, perché devo comunque riconoscere al Presidente Peterlini più interventi a favore di questo istituto, nel quale credo e per il quale continuerò a combattere.

Ecco il motivo, signor Presidente, del ritiro della mia firma da quella mozione di sfiducia. Non voterò sicuramente a questo punto nemmeno la sfiducia nei suoi confronti, dopo aver ritirato la firma. Grazie.

**PRESIDENTE:** E' iscritta a parlare la collega Zendron, ne ha la facoltà.

**ZENDRON:** Presidente e Presidente Peterlini, non so che cosa sia successo, anche se ovviamente ho letto e visto che ci sono stati disordini e sicuramente delle irregolarità, in una situazione che era di per sé tutta irregolare e che ha causato le sue dimissioni, però voglio farle oggi un'osservazione diversa e cioè che sono meravigliata che lei abbia mantenuto queste dimissioni, dettate da una situazione particolare, dettate anche dal fatto che era stata presentata una mozione di sfiducia nei suoi confronti, peraltro molte firme sono state ritirate sotto questa mozione di sfiducia e sono meravigliata che lei abbia mantenuto queste dimissioni e che abbia costretto oggi l'Aula a perdere mezza giornata in una discussione che poi immagino lei vorrebbe concludersi con un voto che respinga le sue dimissioni.

Ora sono imbarazzata, perché di solito quando uno si dimette, penso sia una proposta che fa con tutta serietà e quindi abbia fatto una valutazione e chieda che la propria proposta venga accettata, quindi per rispetto nei suoi confronti...

*(interruzione)*

**ZENDRON:** se l'avesse ritirata avrei detto che avrebbe avuto ragione, mi aspettavo che stamattina lei la ritirasse. Non riesco a capire, la giornata di oggi è dedicata alla discussione della legge sull'ordinamento dei comuni, abbiamo i sindaci che continuamente vengono a chiederci di fare questa legge, stamattina già nei capigruppo abbiamo sentito che il capogruppo dello SVP non vuole fare la seduta notturna stasera, perché evidentemente non gli interessa che questa legge venga approvata e noi stiamo andando avanti a discutere.

Mi fermo qui, volevo dirle queste due parole, non uso tutto il mio tempo, però le esprimo la mia meraviglia perché lei non ritira queste dimissioni, perché sono convinta che lei non vuole andare, ma vuole rimanere al suo posto, quindi non capisco tutta questa discussione. Se poi si vuole sentire dire che noi non condividiamo tante cose che lei fa, questo lo sa, lo diciamo ogni volta e però complessivamente sappiamo che nella situazione che ha determinato questa presentazione di dimissioni c'erano anche altri aspetti, non era esclusivamente il suo comportamento da criticare.

**PRESIDENTE:** Non ci sono più iscritti a parlare. Qualcuno vuole intervenire prima della replica del Presidente Peterlini? Nessuno.

Prego collega Peterlini, a lei la parola.

**PETERLINI:** Herr Präsident, ich fange mit der Kollegin Zendron an, die die Frage aufgeworfen hat, warum ich über meinen Rücktritt abstimmen lasse. Ich glaube es war

demokratische Notwendigkeit und es wäre mangelnder Stil gewesen, hätte ich ihn einfach zurückgezogen. Natürlich haben sich die Dinge ein bißchen geklärt, das Gesetz ist genehmigt worden, auch die Stimmung im Regionalrat hat sich verbessert, einige Abgeordnete haben die Unterschrift zurückgezogen, aber es war doch notwendig, und das haben mehrere Redner in der heutigen Debatte gezeigt und gesagt, daß man einige Dinge klärt, weil ein Präsident nicht ein Organ führen kann, wenn er das Gefühl hat, da sind einige dagegen und die möchten ihn weg haben. Zumindest zum Ausdruck kommen muß dieses Gefühl und ich glaube, daß es gut und richtig war, daß ich das durchstehe bis zur Abstimmung. Ein Präsident muß doch auch das Vertrauen dieser Aula haben und das Vertrauen sollte über die politische Mehrheit hinausgehen, die normalerweise ein Ausschußpräsident hat.

Ich habe immer versucht, diesem Vertrauen gerecht zu werden. Ich bin mit breiter Mehrheit gewählt worden, es wird sich in diesem Falle nicht mehr wiederholen, weil es inzwischen zum Zankapfel geworden ist und weil in dieser Diskussion gegen das Präsidium die falsche Adresse gewählt worden ist, weil wenn jemand gegen das Wahlgesetz ist, dann muß er sagen, er ist gegen das Wahlgesetz. Man kann aber von einem Präsidenten nicht verlangen, und das ist verlangt worden hier in dieser Aula, daß er das totale Chaos zuläßt, in dem ein Gesetzgebungsorgan - ob es abgeschafft gehört oder nicht das sei eine andere Diskussion - nicht mehr fähig ist, Gesetze zu machen, in dem Abänderungsanträge auf Abänderungsanträge kommen. Während ich einen behandelt habe, sind 10 neue vorgebracht worden. Damit wäre entgegen dem Willen von 75% des Regionalrates - und das ist keine politische Mehrheit, da sind die Minderheiten auch dabei -, ein Gesetz nicht zum Tragen gekommen und jetzt frage ich jeden Demokraten in Südtirol, im Trentino, jeden Bürger, der die Diskussion mitverfolgt, ist es möglich, wenn 10, 12, 13 oder 14 Leute es nicht wollen gegenüber den restlichen 60 oder 55 es verhindern können, daß ein Gesetzgebungsorgan tätig wird? Ich habe in diesen Tagen anläßlich des Todestages von Aldo Moro im Parlament an seiner Gedenkfeier teilgenommen, die zum Thema einberufen worden ist: „Le assembleelettive nella rivoluzione della democrazia italiana - giornata in memoria di Aldo Moro“ und da ist es auch zentral um dieses Thema gegangen, um das Thema des Ausgleiches zwischen Mehrheit und Minderheit. Der Präsident der Abgeordnetenkammer, der das Einleitungsreferat gehalten hat, hat in seiner Ausführung folgendes gesagt - ich darf zitieren: „Questa conferenza nasce dopo un lungo lavoro preparatorio, nel corso del quale ci siano chiesti come le istituzioni della rappresentanza devono oggi modificare le proprie regole, per poter rispondere in modo adeguato ai bisogni della società e dei cittadini. Siamo consapevoli che la politica è lenta e impacciata ed è una palla ai piedi dei cittadini.“

Ich habe - und das bitte ich jetzt auseinanderzuhalten - in dieser Diskussion immer das Gefühl gehabt, hier wird Form mit Inhalt verwechselt. Der Präsident hat sich - was das Schicksal des Gesetzes betrifft - wiederholt hier in der Aula und außerhalb eher skeptisch geäußert und wer das nicht gehört hat oder wer das Gegenteil behauptet, der soll die entsprechenden Beweise liefern. Ich habe sogar der Mehrheit gesagt, paßt auf, wenn man die Spielregeln ändert, dann bedeutet das nicht, daß man irgend

jemanden eliminiert, sondern das ist eine Änderung der Spielregeln, die Schubkraft auf die Opposition ausübt, so wie das Mehrheitswahlrecht, noch viel stärker aber eine Klausel, die das zustande bringt, was bisher die Opposition selbst nicht zusammenbringt und zwar einen Schub auf eine gewisse Konvergenz, auf eine gewisse Einigung. Das habe ich gesagt bei allen möglichen Gelegenheiten und bei allen Gelegenheiten, die bei Interviews geboten worden sind, aber auch im Fraktionssprecherkollegium, wo darüber geredet worden ist und deswegen habt ihr im Prinzip einen guten Präsidenten gehabt, der diese Sitzung zu führen hatte, weil es jemand war, der gegenüber der Materie skeptisch war. Aber wenn hier in der Aula Vertreter nicht der politischen Mehrheit, sondern der Minderheit aufstehen und sagen, Herr Präsident, verehrtes Präsidium wie ist es möglich, daß hier nicht mehr gearbeitet werden kann, da mußte ich etwas unternehmen.

In dieser Situation habe ich das Präsidium einberufen und in dieser Situation hat das Präsidium eine kollegiale Entscheidung getroffen, die, abgesehen vom Kollegen Willeit, von allen geteilt wurde - und seine Haltung ist mehr als begründet und auch begründet dargelegt worden und aus seiner Sicht verständlich. Das Präsidium hat demnach eine Entscheidung getroffen, die hier in der Aula dargelegt worden ist. Wir haben diese Prozedur dann zur Abstimmung gebracht und sie ist mit breiter Mehrheit genehmigt worden, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre. Dann hat man Eingaben nach Rom gemacht bei allen Ministerien, die man sich vorstellen kann und Rom sagt ja und dann sagt man mir, Rom hat ja nicht die Prozedur zu prüfen gehabt. Danke, dann frage ich mich Kollege Benedikter und andere warum habt ihr dann die Prozedurfrage gegenüber Rom aufgeworfen? Natürlich bin ich zum Präsidenten der Abgeordnetenkammer gegangen und habe gefragt, was macht das Parlament? Da sagt der Präsident, die Abgeordnetenkammer hat das entsprechende Gutachten und da kann jeder Einsicht nehmen und das Parlament hat leider nicht das Instrument wie ihr es habt, daß ihr mit Interpretation der Geschäftsordnung bestimmte Regeln setzen könnt als Präsidium. Wir hatten auch keine Regeln über die Grundsatzabstimmung, aber ich habe sie eingeführt, alleine und nachträglich hat das Parlament das genehmigt in der Revision der Geschäftsordnung, weil der Präsident die Aufgabe hat, die Würde dieses Hauses zu wahren und dafür zu sorgen, daß Gesetze gemacht werden und das werde ich auch weiterhin tun.

Derjenige der will, daß hier das Chaos regiert, daß hier die Institutionen kaputt gemacht werden, der soll bitte schön meine „dimissioni“ annehmen, weil das werde ich nicht zulassen. Wenn ihr mir aber glaubt, daß es notwendig ist, Gesetze weiterzubringen in den nächsten 6 Monaten, die auf uns harren, dann ist die Haltung sicherlich anders zu verstehen. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, Mehrheit und Minderheit gerecht zu werden und versuchen, die Arbeiten objektiv zu leiten, wie ich überzeugt bin, daß ich es bis jetzt getan habe.

**PRESIDENTE:** Con lettera di data 7 aprile 1998, il Presidente del Consiglio regionale, Dr. Oskar Peterlini ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica di Presidente.

E' in votazione l'accoglimento o la reiezione delle dimissioni del Dr. Peterlini dalla carica di Presidente del Consiglio regionale. Chi è a favore dell'accoglimento delle dimissioni è pregato di votare sì, chi è contrario vota no.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

*(segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE:** Comunico l'esito della votazione:

votanti	49
schede favorevoli	12
schede contrarie	29
schede bianche	8

Il Consiglio non approva, rimane alla Presidenza il collega Peterlini, al quale auguro un proficuo lavoro.

**Präsident Peterlini übernimmt den Vorsitz**  
**Assume la Presidenza il Presidente Peterlini**

**PRÄSIDENT:** Danke, damit ist diese schwierige Debatte abgeschlossen und ich danke auch für das Vertrauen, das mir mit breiter Mehrheit ausgesprochen worden ist. Ich werde Ihnen auch beweisen, daß ich wirklich versuchen werde, so wie bei vielen anderen Gelegenheiten schon geschehen, den Anträgen der Minderheit genauso Rechnung zu tragen wie denen der Mehrheit, dem demokratischen Kräftespiel Freiraum zu lassen, damit sich wirklich auch in einem Gesetzgebungsorgan Meinung bilden kann und diese auch zum Ausdruck kommen kann und natürlicherweise dann auch durch entsprechende Mehrheitsbeschlüsse, die nicht immer vorgefaßt werden müssen. Ich möchte Ihnen als sichtbares Zeichen für mein Bemühen in diese Richtung eine Mitteilung machen. Sie wissen, daß das Gesetz über die direkte Demokratie die römische Hürde nicht genommen und daß es rückverwiesen worden ist. Wir haben ein Gutachten eingeholt und das Gutachten sagt uns, daß mit Ende der Legislaturperiode auch dieser Gesetzentwurf verfällt. Ich möchte deshalb garantieren und das habe ich heute vormittag bereits von den Fraktionssprechern absegnen lassen, daß eine Präzedenzspur gefunden wird und daß wir uns bei der nächsten Sitzungsrunde hier in der Aula mit diesem Gesetzentwurf über die direkte Demokratie auseinandersetzen. Damit sehen Sie also, daß es seitens des Präsidiums immer wieder das Bemühen gibt, alle Meinungen gerecht zum Zuge kommen lassen.

Ich komme jetzt zurück zur Tagesordnung und erinnere Sie daran, daß wir in Behandlung des **Gesetzentwurfes Nr. 86: Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol)** (eingebracht vom **Regionalausschuß**) sind. Wir sind beim Artikel 11 sexties, einem Subantrag vom Abgeordneten Binelli und anderen, den ich jetzt verlese:

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente nuovo comma:

9. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: „1. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, comitati, società e imprese, con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera, come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto di astenersi importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.“

**WILLEIT:** Änderung zum Änderungsantrag zum Artikel 11sexies.

Nach Absatz 8 wird folgender neuer Absatz hinzugefügt:

9. Absatz 1 des Artikels 33 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29, in geltender Fassung, wird durch den nachstehenden ersetzt: „Die Mitglieder von Kollegialorganen der Gemeinde müssen sich von der Teilnahme an Beschlüssen über Körperschaften, Vereinigungen, Beiräte, Gesellschaften oder Unternehmen, die ihrer Verwaltung oder ihrer Aufsicht unterworfen sind oder ihnen unterstehen oder für die sie tätig sind, enthalten. Das gleiche Verbot gilt auch im Falle von Beschlüssen über unmittelbare und gegenwärtige Interessen des Betroffenen, des Ehegatten, der Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad. Das Verbot bedeutet auch die Verpflichtung, sich während der Behandlung der genannten Gegenstände vom Sitzungssaal zu entfernen.“

**PRÄSIDENT:** Möchte der Ersteinbringer das Wort? Bitte, Abgeordneter Binelli.

**BINELLI:** Grazie signor Presidente. Volevo far presente all'Aula che questo emendamento cerca di ridurre i casi di incompatibilità. Attualmente l'incompatibilità, secondo un'interpretazione di alcuni tribunali di giustizia amministrativa, che leggono l'attuale testo in maniera letterale restrittiva, ha fatto sì che numerosi siano ormai i comuni che ricorrono alla richiesta di nomina di commissari ad acta, per adottare provvedimenti fondamentali.

Credo che il ricorso al commissariamento, sia pure per provvedimenti speciali di un comune, debba essere un caso estremamente raro. Viceversa in questi ultimi anni, anche alla luce della mia esperienza diretta assessorile, in provincia di Trento assistiamo ad un uso abnorme di questo istituto. Praticamente sono svariati comuni che richiedono, sulla base della norma attuale, la nomina di commissari ad acta, per nominare l'ente abilitato al servizio di tesoreria, perché magari c'è di mezzo la cassa rurale del posto, nella quale siano soci i consiglieri comunali, oppure quando si tratta di adottare provvedimenti consiliari relativi a qualche associazione o a qualche organismo, tipo la cantina sociale, ed è molto probabile che laddove c'è la cantina sociale ci sia anche una grossa componente agricola, quindi molti soci e magari questi soci siano anche consiglieri comunali.

Ebbene, l'interpretazione data di recente dal tribunale di giustizia amministrativa, sulla base di ricorsi, ovviamente, è stata quella di interpretare la norma attuale in senso restrittivo e quindi, giocoforza, si è dovuti ricorrere alla nomina del commissario. Con questo emendamento si restringe il campo di incompatibilità, cioè si diventa più permissivi, in modo che non sussistano più le incompatibilità tra soci e consiglieri comunali, sussisterebbe ancora tra amministratori della cassa rurale, della cantina, che siano anche amministratori del comune, comunque nel rispetto di un grado di parentela fino al secondo, parentela o affinità diverse dall'attuale, che prevede la parentela fino al quarto.

Questa è la portata di questo emendamento, che si prefigge di ridare la titolarità al consiglio comunale nell'assumere le proprie determinazioni, senza ricorrere al commissario straordinario con estrema facilità, come sta avvenendo in questi ultimi mesi.

**PRÄSIDENT:** Consigliere Chiodi, prego.

**CHIODI:** Ho presentato un disegno di legge che andava in questa direzione, poi con il confronto con il collega Binelli questo emendamento diventa più organico e più funzionante di quel disegno di legge che avevo presentato 3-4 anni fa. Il ricorso ai commissari straordinari mi piacerebbe fosse superato, perché abbiamo visto in questi ultimi tempi che i commissari straordinari conoscono poco il territorio e ancora meno la situazione del paese dove operano e ritengo non siano in grado di dare giudizi se abbiano fatto bene o male il loro lavoro, ma c'è un governo che deve scegliere e deve decidere, prendendosi le responsabilità ed anche le colpe.

L'emendamento presentato dal collega Binelli è più organico, l'ho firmato e lo sostengo.

**Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter**  
**Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz**

**PRÄSIDENTE:** Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento? La parola al cons. Willeit.

**WILLEIT:** Grazie signor Presidente. Cerco di dare una valutazione alquanto personale di questo emendamento, che indubbiamente ha una portata maggiore di quella che può sembrare, perché la questione della incompatibilità del dovere di astensione o dei conflitti di interesse è una questione da sempre dibattuta, molto complessa, è una questione che normalmente non viene risolta in base alla norma, ma più in base alle circostanze concrete. In altre parole la norma definisce il quadro, definisce il motivo del dovere di astensione, ma non riesce a definire il caso concreto, che va definito proprio di volta in volta in relazione agli interessi che sussistono.

Per cui ben può sussistere un interesse altamente personale - qui viene indicato come proprio - nei confronti di un socio e non solo di un amministratore, basta

esaminare i casi, basta esaminare le società ed allora uno si accorge che è identico l'interesse del socio a quello del Presidente, a quello dell'amministratore delegato, è identico, si prenda l'impianto dove c'è la società, ma è una società particolare ove il socio indubbiamente può avere lo stesso interesse del Presidente della S.p.A. o quale sia la forma di questo impianto.

Non mi convince la proposta di mettere sullo stesso piano l'amministratore ed il dipendente, fosse il dipendente con qualche funzione particolare o fosse il dipendente della ditta individuale o ancora della società personale lo accetterei ancora, ma non affatto il dipendente di una società o di un ente o di una qualche associazione diversa. Non mi convince nemmeno la parità fra parenti ed affini, che fino a tutt'oggi è stata differenziata la loro posizione e ancora una volta il secondo grado può bastare, ma può anche non bastare in relazione al conflitto che si può manifestare.

Chiederei al Presidente di specificare un po' la situazione com'è in base alla legge statale attuale e di approfondire gli aspetti ai quali ho brevemente accennato.

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della Giunta regionale.

**GRANDI:** Brevemente, anzitutto per dire al cons. Willeit che la legge dello Stato è ferma al 1915 e quindi è una legge in sé sicuramente superata e poi per dire che la Giunta dà il proprio voto favorevole a questo emendamento, anche perché si collega con quanto contenuto nell'emendamento approvato nella precedente tornata consiliare, quando si affrontò la questione attinente la materia urbanistica, indirettamente connessa con questo provvedimento di legge.

**PRESIDENTE:** Siamo in votazione dell'emendamento Binelli ed altri. E' stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Prego distribuire le schede.

*(segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE:** Comunico l'esito della votazione:

votanti	40
schede favorevoli	27
schede contrarie	9
schede bianche	4

Il Consiglio approva.

Sono le ore 13.05. La seduta è sospesa ed il Consiglio è convocato per le ore 15.00. Buon appetito.

(ore 13.05)

(ore 15.06)

**Vorsitz Präsident Peterlini**  
**Presidenza del Presidente Peterlini**

**PRÄSIDENT:** Wir beginnen mit den Arbeiten. Ich bitte um den Namensaufruf.

**DENICOLO:** *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*  
*(Segretario):(fa l'appello nominale)*

**PRÄSIDENT:** Wir setzen jetzt die Debatte fort. Wir sind in Behandlung des Artikels 11 sexies. Subanträge sind keine mehr, also diskutieren wir den Artikel 11 sexies. Wer meldet sich zu Wort? Niemand, dann stimmen wir über den Artikel 11 sexies ab.

Wer dafür ist möge bitte die Hand heben. Danke, das ist die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 12 Enthaltungen. Damit ist der Artikel mehrheitlich genehmigt.

Wir kommen jetzt zu Artikel 11 septies und den haben wird schon verlesen. Wir haben dazu einen Subantrag mit der Protokollnummer 11497 vom Regionalausschuß, den ich verlese:

Subemendamento all'articolo 11 septies, comma 111, lett. h)

1. Alla lettera h) del comma 111 le parole „dei contenuti economici“ sono soppresse.

1. Im Absatz 111 Buchstaben h) werden die Worte „des wirtschaftlichen Teils“ gestrichen.

Wer meldet sich dazu zu Wort? Niemand? Abgeordneter Benedikter, bitte

**BENEDIKTER:** Ich bitte um Erläuterung.

**PRÄSIDENT:** Präsident Grandi, es ist um Erläuterung des Antrags ersucht worden. Danke.

**GRANDI:** Con questo emendamento noi proponiamo che venga affidato ai revisori dei conti il controllo sull'applicazione dei contratti di lavoro, come è nel diritto privato.

**PRÄSIDENT:** Danke. Noch jemand das Wort? Abgeordnete Klotz, bitte.

**KLOTZ:** Hier geht es also im Buchstaben h) von Absatz 111 darum, daß man etwas streicht. Es heißt: Den Rechnungsprüfern stehen nachstehende Aufgaben zu und dann folgt hier „Aufsicht über die Anwendung des wirtschaftlichen Teils der Tarifverträge“. Wenn jetzt also die Worte „des wirtschaftlichen Teils“ gestrichen werden dann bleibt „Aufsicht über die Anwendung der Tarifverträge“. Ich bitte hier zu überlegen, ob das dann noch richtig ist „Aufsicht über die Anwendung der Tarifverträge“. Der

wirtschaftliche Teil wird demnach nicht dieser Rechnungsprüferkontrolle unterzogen. Wer macht das dann bzw. wird das dann aufgespalten, denn wenn diese Rechnungsprüfer nur einen Teil der Aufsicht über die Anwendung der Tarifverträge übernehmen, wer übernimmt dann die Aufsicht über den wirtschaftlichen Teil.

Warum wird hier ausdrücklich dieser wirtschaftliche Teil ausgeklammert, weil normalerweise ist dieser Teil ein sehr wichtiger bei den Tarifverträgen. Warum soll ausgerechnet dieser wirtschaftliche Teil ausgeklammert werden?

### **Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter** **Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz**

**PRESIDENTE**: Qualcuno intende intervenire? La Giunta, prego.

**GRANDI**: Intervengo per dire brevemente, cons. Klotz, che in questo modo il controllo diventa totale, cioè non è limitato solo alla parte economica, ma viene esteso a tutti gli aspetti di natura giuridica, è per questa ragione che noi proponiamo che venga soppresso il termine “dei contenuti economici”, quindi questi avranno una sorta di controllo totale, non solo limitato agli aspetti economici.

**PRESIDENTE**: Siamo in votazione del subemendamento prot. n. 11497. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 10 astenuti il Consiglio approva.

Qualcuno vuole intervenire sull'art. 11/septies? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione, l'art. 11/septies è approvato.

#### Art. 11/octies (Nuove norme sull'ordinamento del personale dei comuni)

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono parte integrante del processo di riforma dei comuni, in coerenza con i principi introdotti dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 al fine di:

- a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo comunale;
- b) assicurare l'economicità, la speditezza, la trasparenza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, anche mediante la ridefinizione dei rapporti tra direzione politica e direzione amministrativa;
- c) integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro del personale comunale con quella del lavoro privato.

2. I comuni, nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

3. Sono regolate con legge ovvero, sulla base di norme di legge, con regolamenti o atti amministrativi del comune, le seguenti materie:

- a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- d) i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica e profilo professionale sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- e) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

4. Nelle materie non soggette a riserva di legge, eventuali norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di aver efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo.

5. La giunta, sulla base del documento programmatico approvato dal consiglio comunale fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

6. I rapporti di lavoro del personale dei comuni sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

7. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato contrattualmente.

8. I contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi di cui ai commi da 66 a 94.

9. L'accesso all'impiego avviene:

- a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;
- b) per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, anche mediante prova selettiva seguendo apposita graduatoria pubblica, formata sulla base della valutazione di soli titoli e, se previsto nel bando, della valutazione della situazione familiare e dello stato di disoccupazione del candidato. In alternativa, il regolamento organico può prevedere l'assunzione all'impiego mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro;
- c) mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego;

d) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante inquadramento del personale comandato dopo almeno un anno di servizio presso il comune, con il consenso del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza.

10. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 9 viene reclutato il personale a tempo parziale.

11. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi di servizi pubblici, il regolamento organico può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

12. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni previste dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette.

13. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi medesimi.

14. Possono accedere agli impieghi dei comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- b) idoneità fisica all'impiego;
- c) attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, limitatamente ai concorsi da espletarsi nei comuni del territorio della provincia di Bolzano.

15 La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate dai regolamenti organici connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

16. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

17. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

18. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

19. L'ammissione ai concorsi pubblici, a quelli interni ed alle pubbliche selezioni è subordinata al possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali previsti per l'accesso ai profili professionali di riferimento, così come indicati nei regolamenti organici.

20. Il bando di concorso o l'avviso per la formazione di graduatoria pubblica per l'assunzione di personale deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso o a selezione;
- b) i documenti prescritti;
- c) i termini di presentazione della domanda di ammissione;
- d) il programma delle prove d'esame e il contenuto dell'eventuale prova pratica; nel caso di graduatoria pubblica, il contenuto della prova selettiva;
- e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

21. I comuni, i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti sono tenuti a pubblicare, almeno per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione tutti i bandi di concorso e gli avvisi di formazione di graduatorie pubbliche.

22. La composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici, per la formazione delle graduatorie pubbliche e per le prove selettive, deve essere predeterminata nel numero dei componenti e nelle qualifiche che questi dovranno rivestire.

23. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

24. Per i comuni della provincia di Bolzano, la composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva comunque l'accessibilità per il gruppo linguistico ladino. I componenti delle commissioni devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.

25. Sono disciplinati dal regolamento organico:

- a) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove selettive;
- b) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici;
- c) i criteri generali preordinati alla valutazione dei titoli.

26. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

27. I comuni possono, con convenzione, affidare la selezione del personale ad altre amministrazioni pubbliche o alle associazioni rappresentative dei comuni..

28. La giunta comunale approva la graduatoria di merito dei candidati e il risultato delle prove selettive e nomina vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle

categorie protette o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti, titoli di precedenza e preferenza.

29. La nomina è comunicata all'interessato con indicazione della data in cui deve assumere servizio, che è comunque prorogata per il tempo previsto contrattualmente per le dimissioni dall'impiego ricoperto, per un periodo comunque non superiore ai tre mesi. Il vincitore di concorso sottoscrive entro tale data il contratto individuale di cui è trasmessa copia.

30. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

31. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, si costituisce all'atto della sottoscrizione del contratto individuale contestualmente all'ammissione in servizio.

32. Il contratto di lavoro individuale è redatto in forma scritta ed in esso sono in ogni caso indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
- e) durata del periodo di prova;
- f) termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato;
- g) contratti collettivi vigenti;
- h) nel caso di assunzione a tempo parziale nel contratto individuale deve essere indicato il monte ore assegnato, nonché la sua articolazione.

33. L'annullamento della deliberazione di nomina comporta la risoluzione del contratto e la decadenza dall'impiego.

34. Il contratto individuale prevede l'effettuazione di un periodo di prova. La durata del periodo di prova è determinata dai contratti collettivi.

35. Il periodo di prova è valutato dal dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale, previo parere del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova.

36. Nei comuni privi di figure dirigenziali, il periodo di prova è valutato dalla giunta, previo parere del segretario comunale.

37. I comuni possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale secondo i criteri ed i limiti indicati dai contratti collettivi di lavoro.

38. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del livello di appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

39. Su richiesta del responsabile della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello

immediatamente superiore, ovvero, occasionalmente, compiti o mansioni immediatamente inferiori, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

40. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni immediatamente superiori nei casi di:

- a) vacanza di posto in organico della struttura organizzativa, per un periodo non superiore a sei mesi dal verificarsi della vacanza;
- b) sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.

41. La temporanea assegnazione di funzioni superiori viene disposta secondo i criteri, le procedure e le modalità stabilite nel regolamento organico.

42. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire carenze di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni deve essere avviata la procedura per la copertura del posto vacante.

43. Il dipendente a cui vengono assegnate mansioni superiori ha diritto, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'incarico, al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime.

44. In deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

45. La tipologia, l'entità delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché il procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dai commi 53, 54, 55 sono disciplinati dai contratti collettivi.

46. In attesa che i contratti collettivi disciplinino la materia continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente contenute nel regolamento organico relative alle sanzioni disciplinari, alle cause che ne determinano l'applicazione e agli effetti che ne derivano.

47. Al personale comunale si applica l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

48. I provvedimenti disciplinari, eccettuati quelli verbali, sono adottati con deliberazione dalla giunta comunale. I provvedimenti disciplinari verbali vengono adottati dal responsabile della struttura di assegnazione.

49. Ciascuna amministrazione comunale, nel proprio regolamento organico, individua la struttura competente per i procedimenti disciplinari. Tale struttura, su segnalazione del responsabile del settore in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare, formula la propria proposta e trasmette gli atti alla giunta.

50. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce il mandato.

51. Nei contratti collettivi viene disciplinata la sospensione obbligatoria e facoltativa dal servizio in caso di procedimento disciplinare, di procedimento penale in corso e di indagini preliminari penali.

52. I procedimenti disciplinari pendenti restano disciplinati dalla normativa vigente al momento della loro attivazione.

53. Ove il contratto collettivo non preveda procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnare la stessa dinanzi al collegio arbitrale dell'amministrazione in cui lavora.

54. Il collegio arbitrale, che ha durata quinquennale, si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un dirigente provinciale, regionale o di altra pubblica amministrazione di provata esperienza ed indipendenza, designato concordemente dai rappresentanti dell'amministrazione e dai rappresentanti dei dipendenti. In caso di mancato accordo fra le parti, decide entro trenta giorni il difensore civico provinciale o, qualora previsto, comunale. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce nel proprio ordinamento organico, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti.

55. Più amministrazioni possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli la composizione, le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

56. I regolamenti organici dei comuni, nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi devono osservare i seguenti principi e criteri:

- a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte dall'amministrazione comunale;
- b) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;
- c) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
- d) è consentito, previa autorizzazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro;
- e) è consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo di strutture e mezzi dell'amministrazione comunale, esercitare al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative i cui proventi non superino comunque il 30 per cento dello stipendio in godimento. L'esercizio di un'impresa agricola è consentito senza autorizzazione a condizione che tale attività non sia svolta a titolo principale.

57. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.

58. I comuni possono autorizzare il proprio personale a prestare la propria collaborazione anche in orario d'ufficio alle associazioni provinciali rappresentative dei comuni entro i limiti e con le modalità fissate dai contratti collettivi.

59. In caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, viene inflitta una sanzione disciplinare che, in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi, comporta il licenziamento.

60. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarichi in ragione d'anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

61. L'articolazione dell'orario di servizio, nonché l'orario di apertura al pubblico sono stabiliti con provvedimento del sindaco sentita la giunta comunale che tiene conto dell'esigenza di armonizzare l'orario di servizio con quello delle altre amministrazioni pubbliche e del lavoro privato e con la domanda dell'utenza.

62. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio.

63. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

- a) garantisce, salva motivata impossibilità, la presenza di ambedue i sessi nelle commissioni di concorso;
- b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza al settore interessato al corso medesimo;

64. I comuni che non ritengono di provvedere singolarmente alla costituzione di un comitato possono provvedere alla costituzione di un comitato per le pari opportunità di livello sovracomunale per il tramite delle loro associazioni rappresentative. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

65. L'estinzione del rapporto di lavoro avviene:

- a) per dimissioni volontarie. Il dipendente può recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento organico. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all'amministrazione un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente;
- b) per licenziamento dovuto a giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o dovuto a giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- c) allo scadere dei due anni dal collocamento in disponibilità. Il dipendente è collocato in disponibilità per riduzione di ruoli organici conseguentemente alla soppressione di uffici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altro

- ente pubblico. Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio e gode del trattamento economico per un periodo non superiore a due anni;
- d) per collocamento a riposo d'ufficio, a seguito del raggiungimento dei limiti di età, secondo le norme previste per i dipendenti civili dello Stato;
  - e) a conclusione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
  - f) per decadenza dovuta a:
    - perdita del godimento dei diritti civili e politici;
    - perdita dei requisiti in materia di cittadinanza italiana richiesti per il posto ricoperto;
    - conseguimento dell'impiego mediante produzione di documenti falsi;
    - annullamento della deliberazione di nomina;
  - g) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica.

66. La contrattazione collettiva è provinciale e decentrata e si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro con esclusione di quelle riservate alla legge, o dalla legge agli atti amministrativi secondo il disposto di cui ai commi da 1 a 5.

67. Le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. delle province di Trento e Bolzano possono avvalersi per la contrattazione, ove la legge provinciale lo preveda, dell'Agenzia provinciale per la contrattazione. In assenza di Agenzia, l'accordo viene stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. delle province di Trento e Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala provinciale dei dipendenti dei comuni e delle I.P.A.B.. A tale fine le associazioni dei comuni e rispettivamente delle I.P.A.B. nominano una delegazione costituita da non più di tre esperti tenendo conto della disposizione prevista dal comma 72.

68. È istituita un'autonoma area di contrattazione per i segretari comunali e per il personale con qualifica dirigenziale.

69. I contratti collettivi intercompartimentali sono stipulati, per la parte sindacale, dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e, per la Provincia di Bolzano, anche dall'associazione sindacale di cui all'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58.

70. I contratti collettivi di comparto e di area sono stipulati per la parte sindacale dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano provinciale nell'ambito del comparto e dell'area interessata.

71. I contratti collettivi di comparto devono rispettare gli accordi quadro intercompartimentali di livello provinciale.

72. Le organizzazioni rappresentative dei comuni e rispettivamente delle I.P.A.B., ove si avvalgano dell'Agenzia provinciale, nominano non più di due membri che integrano i componenti dell'Agenzia di cui al comma 67 e forniscono all'Agenzia le direttive per la contrattazione. I componenti designati sono scelti fra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e gestione del personale. Non

possono far parte dell'Agenzia coloro che rivestono cariche pubbliche elettive o incarichi nei sindacati dei lavoratori.

73. Le organizzazioni dei comuni e delle I.P.A.B., i comuni e le I.P.A.B. sono autorizzati a mettere a disposizione dell'Agenzia proprio personale a supporto dell'attività della medesima. Al sostenimento dei costi dell'Agenzia provvedono, per la parte di competenza dei comuni e delle I.P.A.B., le rispettive associazioni.

74. Le verifiche dei contenuti dei contratti, con riferimento alle compatibilità economico-finanziarie a ciò destinate ed alle direttive di cui al comma 72, sono effettuate prima della firma degli accordi, da un comitato di settore nominato rispettivamente dalle organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. contestualmente alla definizione delle direttive all'Agenzia.

75. Per le finalità di cui al precedente comma l'Agenzia, entro cinque giorni dalla conclusione della trattativa trasmette alle delegazioni il testo concordato, corredato di appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto.

76. Le delegazioni, verificata la conformità del testo concordato a quanto previsto dai commi 71 e 72, si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento del testo stesso. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

77. Ai contratti collettivi è demandata l'individuazione degli ambiti di contrattazione decentrata rimessa alla trattativa delle parti così come individuate dal comma 8 dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

78. I contratti si attuano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 76 con delibera giunta di presa d'atto.

79. Fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi, i medesimi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.

80. La disciplina legislativa del rapporto di lavoro conserva efficacia fino all'entrata in vigore del secondo contratto collettivo, salva diversa disposizione contrattuale.

81. Sono considerate maggiormente rappresentative del personale le organizzazioni dei lavoratori a cui risulti iscritto almeno il 5 per cento del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle organizzazioni sindacali con riferimento a ciascuna area di contrattazione.

82. La delegazione sindacale è composta da un massimo di due rappresentanti per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa tra il personale delle singole aree.

83. La rappresentatività e la composizione delle delegazioni sindacali sarà ridisciplinata con contratto collettivo, tenendo conto dei nuovi principi che verranno introdotti nell'ordinamento giuridico dello Stato.

84. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale è definito dai contratti collettivi in modo da non prevedere aumenti retributivi in conseguenza di automatismi.

85. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e alla produttività collettiva, tenuto conto dell'apporto di ciascun dipendente, nonché all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

86. Secondo quanto previsto dai contratti collettivi, i dirigenti o, in caso di mancanza dei dirigenti, il segretario sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in base alle direttive fissate dagli organi comunali.

87. I comuni garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo.

88. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di contrattazione previste dai commi 69 e 70, sostituisce la clausola in questione con effetto dalla vigenza del contratto.

89. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

90. Al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su scala provinciale, dei segretari comunali, dei dirigenti e dei dipendenti dei comuni.

91. I limiti di cui al comma 90 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale dei comuni nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri.

92. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali aventi titolo si provvede in proporzione alla rappresentatività delle medesime.

93. L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali viene effettuata dalle associazioni rappresentative dei comuni. A tale fine le amministrazioni comunali inviano entro il 31 ottobre di ogni anno una certificazione del numero delle deleghe rilasciate da propri dipendenti a favore di ciascuna delle organizzazioni sindacali, all'associazione rappresentativa dei comuni ed alle organizzazioni sindacali le quali nei successivi trenta giorni possono effettuare eventuali osservazioni. L'associazione rappresentativa dei comuni, sulla base delle comunicazioni, osservazioni ed eventuali verifiche certifica entro il 31 dicembre il numero degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale.

94. Contestualmente alla definizione in sede contrattuale della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali del personale dipendente comunale.

95. Ciascun comune individua nel regolamento organico le posizioni alle quali sono collegate funzioni dirigenziali, nel rispetto dei principi sull'ordinamento degli uffici contenuto nello statuto, e comunque sulla base della rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.

96. Tali posizioni sono attribuite con incarico a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, ai sensi delle disposizioni seguenti.

97. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

98. L'individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta, nel rispetto dei principi fissati nello statuto e nel regolamento di cui all'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

99. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalla struttura alla quale sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano alla giunta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

100. Nei comuni privi di figure dirigenziali, le disposizioni contenute nei commi precedenti, si riferiscono al segretario comunale. In tali comuni il regolamento organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune delle funzioni di cui al comma 95 a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta.

101. I comuni con più di 10.000 abitanti possono dotarsi di figure dirigenziali. La qualifica dirigenziale è unica.

102. Le qualifiche dirigenziali sono attribuite mediante concorso pubblico. Possono essere assegnate per concorso interno non più della metà, per difetto, delle qualifiche messe a concorso. Nel caso di unica qualifica messa a concorso si procede mediante concorso pubblico.

103. I comuni con più di 10.000 abitanti istituiscono nel regolamento organico un apposito albo ai quali sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica dirigenziale.

104. Possono essere abilitati alle funzioni dirigenziali in seguito ad apposito corso-concorso i dipendenti delle qualifiche non dirigenziali più elevate e comunque non inferiori alla VII. Il numero dei partecipanti al corso-concorso deve essere almeno doppio rispetto al numero delle abilitazioni da conferire. Per la partecipazione al corso-concorso sono necessari il diploma di laurea e un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica di appartenenza.

105. I comuni possono accordarsi per organizzare congiuntamente un corso-concorso abilitante alle funzioni dirigenziali. In tal caso l'abilitazione ha efficacia per tutti i comuni che partecipano all'accordo.

106. All'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali consegue l'attribuzione di un'indennità individuata dalla contrattazione a livello provinciale.

107. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali.

108. Il regolamento previsto dall'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle venti unità, sono stipulati solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

109. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale. Il regolamento può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

110. L'incaricato di compiti dirigenziali, qualora sia dipendente di altro comune, può essere collocato in aspettativa non retribuita presso l'ente di appartenenza. Tutti gli oneri retributivi e previdenziali sono trasferiti al comune che ha dato l'incarico.

111. Il comune di appartenenza può decidere di coprire o di trasformare il posto, ed in tal caso il dipendente conserva il diritto di essere collocato, eventualmente in soprannumero, nella qualifica originaria al termine dell'incarico.

112. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il sindaco può nominare un direttore generale che sovrintenda alla gestione dell'ente. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive impartite dal sindaco. Il sindaco conferisce al direttore generale, oltre alle competenze proprie dei dirigenti di cui al comma 97, le funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti, degli uffici e dei servizi che risultano necessarie per l'assolvimento dei compiti assegnatigli. Rimangono in ogni caso riservate al segretario comunale le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione degli organi collegiali dell'ente, la funzione di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e in ordine alla trasparenza e al diritto di accesso agli atti amministrativi, la funzione rogatoria degli atti di cui l'ente è parte, nonché la direzione degli uffici deputati a supportarlo nello svolgimento di tali funzioni.

113. Il direttore generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta comunale su proposta del sindaco con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità ad personam.

114. Ai dirigenti comunali si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 94 che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo.

DENICOLO':

ARTIKEL 11 octies  
NEUE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ORDNUNG DES PERSONALS DER  
GEMEINDEN

(1) Die in diesem Titel enthaltenen Bestimmungen werden im Rahmen der Reform der Gemeinden gemäß den im Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 und im Gesetz vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 enthaltenen Grundsätzen erlassen, und zwar zu nachstehenden Zwecken:

- a) zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltungen der Gemeinden;
- b) zum Aufbau einer den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, der Zügigkeit, der Transparenz und der Bürgernähe entsprechenden Verwaltungstätigkeit, die auch durch

die Neugestaltung der Beziehungen zwischen den Politikern und den Führungskräften der Verwaltung zu organisieren ist;

c) zur graduellen Übernahme einiger in der Ordnung betreffend das Arbeitsverhältnis in der freien Wirtschaft enthaltener Aspekte in die Ordnung betreffend das Arbeitsverhältnis des Personals der Gemeinden.

(2) Was die Sachgebiete anbelangt, die den im Zivilgesetzbuch, in den Gesetzen über das Arbeitsrecht und in den Tarifabkommen enthaltenen Bestimmungen unterliegen, gehen die Gemeinden wie die Arbeitgeber der Privatwirtschaft vor, wobei sämtliche Maßnahmen betreffend die Organisation und die Verwaltung der Arbeitsverhältnisse zu ergreifen sind.

(3) Folgende Sachbereiche sind mit Gesetzen bzw., auf der Grundlage von Gesetzen, mit von der Gemeinde erlassenen Verordnungen oder Verwaltungsakten zu regeln:

a) die Grundsätze der Organisation der Ämter;

b) die Organe, die Ämter und die Modalitäten für die Erteilung der diesen zustehenden Aufgaben;

c) die Auswahlverfahren zur Aufnahme in den Dienst auch der in den Arbeitslosenlisten eingetragenen Personen;

d) die Laufbahnen und die Planstellen sowie deren Gesamtbestand. Die Gesamtzahl der Planstellen jedes Funktionsranges und Berufsbildes wird nach entsprechender Mitteilung an die mitgliedstärksten Gewerkschaften festgesetzt;

e) die rechtliche Verantwortlichkeit der einzelnen Bediensteten bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren;

f) die Regelung der Verantwortlichkeit und der Unvereinbarkeit des öffentlichen Dienstes mit anderen Tätigkeiten und die Fälle, in denen die Ämterhäufung sowie die Häufung öffentlicher Aufträge verboten sind.

(4) Was die Sachgebiete anbelangt, die nicht dem Gesetz vorbehalten sind, finden diejenigen Gesetzesbestimmungen, die eventuell nach Abschluß eines Tarifabkommens erlassen wurden, ab Inkrafttreten des neuen Tarifabkommens nicht mehr Anwendung, es sei denn, die geltende Rechtsordnung verfügt ausdrücklich anders.

(5) Der Gemeindeausschuß bestimmt aufgrund der vom Gemeinderat genehmigten programmatischen Erklärung die politischen und verwaltungsmäßigen Zielsetzungen und überprüft die Übereinstimmung der Verwaltungsführung mit den erteilten allgemeinen Richtlinien.

(6) Das Dienstverhältnis des Personals der Gemeinden ist durch die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches 5. Buch II. Titel 1. Abschnitt und die Gesetze über das Dienstrecht der Unternehmen geregelt, wobei die mit diesem Gesetz vorgegebenen Rahmenbedingungen zum Schutze des Allgemeinwohls zu berücksichtigen sind, nach denen sich der Aufbau und die Tätigkeit der Verwaltung zu richten haben.

(7) Das Dienstverhältnis entsteht durch Vertrag und wird ebenfalls vertraglich geregelt.

(8) Die Individualverträge haben den in den Tarifverträgen laut Abs. 60 und Abs. 94 enthaltenen Bestimmungen zu entsprechen.

(9) Die Aufnahme in den Dienst erfolgt nach nachstehenden Modalitäten:

a) durch öffentlichen Wettbewerb nach Prüfungen, nach Titeln und Prüfungen, durch einen Ausleselehrgang oder durch Auswahlverfahren, und zwar mittels Durchführung von Prüfungen zur Feststellung der erforderlichen Sach- und Fachkenntnis gemäß den in der Personalordnung festgelegten Vorschriften. Bei der Wahl der Art des Wettbewerbs wird in der Personalordnung die besondere, für die verschiedenen Berufsbilder innerhalb der Funktionsränge vorgesehene Schulbildung und Berufsausbildung berücksichtigt;

b) was die Funktionsränge und die Berufsbilder anbelangt, für die lediglich der Besitz des Abschluszeugnisses der Pflichtschule erforderlich ist, kann die Aufnahme in den Dienst auch aufgrund einer Eignungsprüfung erfolgen, wobei nach der eigens dazu bestimmten öffentlichen Rangordnung vorgegangen wird, die aufgrund der Bewertung der Titel und - falls dies in der Ausschreibung vorgesehen ist - unter Berücksichtigung der familiären Situation und der eventuellen Arbeitslosigkeit des Bewerbers aufgestellt wird. In der Personalordnung kann auch vorgesehen werden, daß keine Eignungsprüfung durchgeführt wird, sondern die in den Arbeitslosenlisten der für Arbeitsangelegenheiten zuständigen Bezirksämter eingetragenen Personen in den Dienst aufgenommen werden;

c) durch Inanspruchnahme des Instituts der Mobilität des Personals des öffentlichen Dienstes;

d) je nach Bedarf bei der Gemeindeverwaltung durch Einstufung des seit mindestens einem Jahr zur Gemeinde abgeordneten Personals nach Einverständnis des betreffenden Bediensteten und der Zugehörigkeitsverwaltung.

(10) Das Personal mit Teilzeitbeschäftigung wird durch Durchführung der Verfahren und nach den Modalitäten laut Abs. 9 in den Dienst aufgenommen.

(11) Zum Zwecke der Beibehaltung angemessener quantitativer und qualitativer Leistungen der öffentlichen Dienste kann die Personalordnung wegen zeitweiliger oder saisonbedingter Erfordernisse besondere Auswahlverfahren für die Aufnahme von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis gemäß den Kriterien der Zügigkeit und der Transparenz vorsehen, wobei jedwede Form der Diskriminierung auszuschließen ist. Dies gilt für die Gemeinden, in denen saisonbedingte Schwankungen in der Bevölkerungszahl festzustellen sind, und zwar in bezug auf die Touristenströme oder auf besondere Veranstaltungen, die periodisch stattfinden. Die befristeten Dienstverhältnisse dürfen, bei sonstigem Verfall, nicht in unbefristete Dienstverhältnisse umgewandelt werden.

(12) Die in den Staatsgesetzen betreffend die Aufnahme in den Dienst der Angehörigen der geschützten Kategorien enthaltenen Bestimmungen bleiben unberührt.

(13) Die Rangordnungen der öffentlichen bzw. der internen Wettbewerbe gelten für den Zeitraum von drei Jahren ab deren Genehmigung zur Besetzung der in diesem Zeitraum eventuell frei werdenden Planstellen, wobei die nach der Anberaumung dieser Wettbewerbe geschaffenen bzw. umgewandelten Stellen nicht berücksichtigt werden.

(14) Zur Aufnahme in den Dienst bei den Gemeinden können diejenigen zugelassen werden, die die nachstehenden allgemeinen Voraussetzungen erfüllen, vorbehaltlich fachspezifischer, mit der Art der durchzuführenden Tätigkeit zusammenhängender Voraussetzungen:

a) italienische Staatsbürgerschaft. Dies gilt nicht für die Angehörigen der Europäischen Union, unbeschadet der im Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 7. Februar 1994, Nr. 174 vorgesehenen Ausnahmen;

b) Arbeitstauglichkeit;

c) nur für Wettbewerbe, die in den im Gebiet der Provinz Bozen liegenden Gemeinden durchzuführen sind: Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache, ausgestellt im Sinne des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen.

(15) Für die Teilnahme an den Wettbewerben ist keine Altersgrenze vorgesehen, es sei denn, die Personalordnung sieht Ausnahmen vor, die mit besonderen Dienstleistungen bzw. Erfordernissen der Verwaltung zusammenhängen.

(16) Diejenigen, die vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen sind, sowie diejenigen, die aus dem Dienst bei einer öffentlichen Verwaltung entlassen wurden, können nicht in den Dienst aufgenommen werden.

(17) Die vorgeschriebenen Voraussetzungen müssen bei Ablauf der in der Ausschreibung festgelegten Frist zur Einreichung der Gesuche um Zulassung zum Wettbewerb vorhanden sein.

(18) Für die Einreichung der Gesuche muß eine Frist von mindestens dreißig Tagen ab dem Datum der Veröffentlichung der Wettbewerbsausschreibung im Amtsblatt der Region festgelegt werden.

(19) Für die Zulassung zu den öffentlichen und zu den internen Wettbewerben sowie zu den öffentlichen Auswahlverfahren müssen die Bewerber die für den Zugang zu den jeweiligen Berufsbildern in der Personalordnung vorgesehenen kulturellen Voraussetzungen erfüllen.

(20) Die Wettbewerbsausschreibung bzw. die Bekanntmachung über die Aufstellung einer öffentlichen Rangordnung zur Einstellung von Personal muß nachstehende Angaben enthalten:

a) die Anzahl der durch Wettbewerb bzw. durch Auswahlverfahren ausgeschriebenen Stellen;

b) die vorgeschriebenen Unterlagen;

c) die Fristen für die Einreichung des Zulassungsgesuchs;

d) das Prüfungsprogramm sowie den Inhalt der eventuellen praktischen Prüfung; was die öffentlichen Rangordnungen anbelangt, muß auch der Inhalt der Eignungsprüfung angegeben werden;

e) jeden weiteren vorgeschriebenen Hinweis sowie jede für zweckmäßig erachtete Mitteilung.

(21) Die Gemeinden, deren Konsortien sowie die von den Gemeinden abhängigen Betriebe müssen sämtliche Wettbewerbsausschreibungen und

Bekanntmachungen über die Aufstellung öffentlicher Rangordnungen zumindest auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlichen lassen.

(22) Die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen für die öffentlichen Wettbewerbe, für die Aufstellung der öffentlichen Rangordnungen und für die Eignungsprüfungen muß bezüglich der Anzahl ihrer Mitglieder und der Voraussetzungen, die diese zu erfüllen haben, vorbestimmt sein.

(23) Die Kommissionen bestehen aus Sachverständigen, die Fachkenntnisse in den Prüfungsfächern besitzen. Die Mitglieder der politischen Organe, der Gewerkschaften und der Organe, die die Bediensteten vertreten, können nicht einer Kommission angehören.

(24) Was die Gemeinden in der Provinz Bozen anbelangt, muß die Zusammensetzung der Kommissionen der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, die aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgegangen ist. Die Kommissionsmitglieder müssen im Besitz der Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache, ausgestellt im Sinne des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen, sein.

(25) In der Personalordnung wird nachstehendes festgesetzt:

- a) die Modalitäten für die Durchführung der Wettbewerbe und der Auswahlverfahren;
- b) die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen sowie die von diesen durchzuführenden Amtshandlungen;
- c) die allgemeinen Kriterien für die Bewertung der Titel.

(26) In den Fällen, in denen die Aufnahme in bestimmte Berufsbilder durch einen Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen erfolgt, werden die Titel aufgrund zuvor festgelegter Bewertungskriterien nach Abschluß der schriftlichen Prüfungen und vor der Korrektur der abgegebenen Prüfungsarbeiten ausgewertet.

(27) Die Gemeinden können durch eine Vereinbarung andere öffentliche Verwaltungen oder die Fachverbände der Gemeinden mit der Auswahl des Personals betrauen.

(28) Der Gemeindeausschuß genehmigt die Verdienstrangordnung und das Ergebnis der Eignungsprüfungen und erklärt - unter Berücksichtigung der Gesamtzahl der ausgeschriebenen Stellen und gemäß den Staatsgesetzen betreffend die Aufnahme in den Dienst der Angehörigen der geschützten Kategorien bzw. gemäß den anderen geltenden Gesetzesbestimmungen, in denen Stellenvorbehalt, Vorrang- und Vorzugstitel vorgesehen sind - die in der Verdienstrangordnung angeführten Bewerber für Gewinner.

(29) In der Mitteilung an den Gewinner über die Ernennung muß das Datum angegeben werden, an dem er den Dienst anzutreten und den Individualvertrag zu unterzeichnen hat, von dem eine Kopie übermittelt wird.

(30) Die Ernennung des Gewinners, der innerhalb der festgesetzten Frist den Dienst ohne triftigen Grund nicht antritt, verfällt. Sollte der Gewinner aus zwingenden Gründen den Dienst nach Ablauf der festgesetzten Frist antreten, gelten die dienst- und besoldungsrechtlichen Wirkungen ab dem Tag, an dem der Dienst aufgenommen wird.



a) wenn eine im Stellenplan der Organisationseinheit vorgesehene Stelle unbesetzt ist, und zwar für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem die Stelle frei wird;

b) wenn ein anderer Bediensteter ersetzt wird, der Anspruch auf Beibehaltung der Stelle hat, und zwar für den ganzen Zeitraum, in dem er abwesend ist, ausgenommen die Urlaubszeit.

(41) Die zeitweilige Übertragung von Aufgaben höherer Funktionsränge wird nach den in der Personalordnung festgesetzten Kriterien, Verfahren und Modalitäten verfügt.

(42) Sollten dem Bediensteten Aufgaben höherer Funktionsränge aufgrund Personalmangels übertragen werden, so muß an dem Tag, an dem diese Aufgaben übertragen werden, das Verfahren zur Besetzung der freien Stelle eingeleitet werden.

(43) Dem Bediensteten, dem Aufgaben höherer Funktionsränge übertragen werden, steht ab dem dreißigsten Tag nach Übernahme des Auftrags die dieser Tätigkeit entsprechende Besoldung für den Zeitraum, in dem diese ausgeführt wird, zu.

(44) In Abweichung vom Art. 2103 des Zivilgesetzbuches führt die Durchführung von Aufgaben höherer Funktionsränge nicht zur endgültigen Übertragung dieser Aufgaben.

(45) Die Art und das Ausmaß der Übertretungen und der Disziplinarmaßnahmen sowie das Disziplinarverfahren werden unbeschadet der in den Abs. 53, 54 und 55 enthaltenen Bestimmungen in den Tarifverträgen festgesetzt.

(46) Die in den Personalordnungen enthaltenen Bestimmungen betreffend die Disziplinarmaßnahmen, die Gründe, die zu deren Anwendung führen, sowie die Auswirkungen, die daraus entstehen, gelten bis zum Zeitpunkt, an dem dieses Sachgebiet mit Tarifvertrag geregelt wird.

(47) Für das Personal der Gemeinden gilt der Art. 7 Abs. 1, 2, 3, 5 und 8 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300.

(48) Die Disziplinarmaßnahmen - ausgenommen die mündlichen - werden mit Beschluß des Gemeindeausschusses verfügt. Die mündlichen Disziplinarmaßnahmen werden vom Verantwortlichen für die Organisationseinheit, der der Bedienstete zugewiesen ist, eingeleitet.

(49) Jede Gemeindeverwaltung bestimmt in der Personalordnung die Organisationseinheit, die für die Disziplinarverfahren zuständig ist. Diese hält aufgrund einer Meldung des Verantwortlichen für die Abteilung, in der der Bedienstete Dienst leistet, diesem den Verstoß vor, wickelt das Disziplinarverfahren ab, erarbeitet einen Vorschlag und übermittelt dem Gemeindeausschuß die Akte.

(50) Sämtliche Disziplinarmaßnahmen - ausgenommen der mündliche Verweis - können erst dann eingeleitet werden, nachdem der Verstoß dem Bediensteten schriftlich vorgehalten und dieser zu seiner Verteidigung gehört wurde, wobei er den Beistand eines Anwaltes bzw. eines Vertreters der Gewerkschaft, der er angehört oder der er dazu den Auftrag erteilt, in Anspruch nehmen kann.

(51) Die Anwendung der obligatorischen und der fakultativen Enthebung vom Dienst aufgrund von Disziplinarverfahren, von laufendem Strafverfahren und von strafrechtlichen Vorermittlungen wird in den Tarifverträgen geregelt.

(52) Was die anhängigen Disziplinarverfahren anbelangt, werden die zum Zeitpunkt ihrer Einleitung geltenden Bestimmungen angewandt.

(53) Sollte der Tarifvertrag kein Schlichtungsverfahren vorsehen, so kann der Bedienstete innerhalb zwanzig Tagen ab Verhängung der Disziplinarmaßnahme auch durch einen Anwalt oder mittels der Gewerkschaft, der er angehört oder der er dazu den Auftrag erteilt, beim Schiedskollegium der Verwaltung, bei der er Dienst leistet, Widerspruch gegen die Disziplinarmaßnahme erheben.

(54) Das Schiedskollegium bleibt fünf Jahre im Amt und besteht aus zwei Vertretern der Verwaltung und zwei Vertretern der Bediensteten. Den Vorsitz führt ein leitender Beamter der Provinz, der Region oder einer anderen öffentlichen Verwaltung, der die erforderliche Sach- und Fachkenntnis besitzt und dessen Unabhängigkeit bewiesen ist. Der Vorsitzende wird von den Vertretern der Verwaltung im Einvernehmen mit den Vertretern der Bediensteten namhaft gemacht. Sollte diesbezüglich keine Einigung erzielt werden, so entscheidet innerhalb dreißig Tagen der Volksanwalt der Provinz oder in den Fällen, in denen er vorgesehen ist, der Volksanwalt der Gemeinde. Jede Gemeindeverwaltung bestimmt in der Personalordnung - nach Anhören der Gewerkschaften - nach welchen Modalitäten die Vertreter der Verwaltung und die Vertreter der Bediensteten in regelmäßigen Abständen namhaft zu machen sind.

(55) Mehrere Verwaltungen können ein einziges Schiedskollegium einsetzen, und zwar aufgrund einer Vereinbarung, in der dessen Zusammensetzung sowie die Modalitäten für dessen Einsetzung und Tätigkeit unter Berücksichtigung der in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Grundsätze festgelegt werden.

(56) In den Personalordnungen der Gemeinden müssen bei der Regelung der Unvereinbarkeit und der Häufung von Ämtern die nachstehenden Grundsätze und Kriterien berücksichtigt werden:

- a) die Ausübung des Handels, einer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit sowie das Eingehen eines privaten oder öffentlichen Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses und die Übernahme von Ämtern in Gesellschaften, die Gewinnzwecke verfolgen - abgesehen von den Ämtern, zu denen die Gemeindeverwaltung ernennt -, sind untersagt;
- b) die Ausübung von Tätigkeiten, die zu Interessenkonflikten führen oder die einwandfreie Ausführung der Aufgaben des Bediensteten beeinträchtigen können, ist verboten;
- c) die Übernahme von Ämtern in Vereinigungen, Komitees und Körperschaften, die keine Gewinnzwecke verfolgen, ist erlaubt, und zwar ohne daß eine entsprechende Ermächtigung erteilt wird;
- d) die Übernahme von Mandaten in Vereinigungen, Komitees und Körperschaften, die keine Gewinnzwecke verfolgen, sowie in anderen örtlichen, kommunalübergreifenden, Konsortien- und Bezirksverwaltungen ist nach Erteilung einer entsprechenden

Ermächtigung erlaubt, vorausgesetzt, daß diese Mandate außerhalb der Dienstzeit ausgeführt werden.

e) die Ausübung einer Erwerbstätigkeit außerhalb der Dienstzeit, für die die Räumlichkeiten und Mittel der Gemeindeverwaltung nicht benutzt werden dürfen, ist nach Erteilung einer entsprechenden Ermächtigung erlaubt. Aus diesem Nebenerwerb dürfen jedoch nur Einkünfte entstehen, die nicht höher als 30 Prozent des bezogenen Gehalts sind. Die Führung einer Landwirtschaft ist ohne Ermächtigung erlaubt, vorausgesetzt, daß es sich dabei nicht um die Haupterwerbstätigkeit handelt.

(57) Für das Personal mit Teilzeitbeschäftigung gelten die Staatsbestimmungen betreffend die Unvereinbarkeit von Ämtern und das Verbot der Ämterhäufung.

(58) Die Gemeinden können im Rahmen der Tarifverträge und nach den dort festgelegten Modalitäten die in ihrer Verwaltung tätigen Bediensteten dazu ermächtigen, auch während der Dienstzeit bei den Fachverbänden der Gemeinden auf Landesebene zu arbeiten.

(59) Sollte eine Tätigkeit ausgeübt werden, ohne daß die vorgeschriebene Ermächtigung erteilt wurde, oder sollte die jeweils festgelegte Grenze überschritten werden, so wird eine Disziplinarmaßnahme verhängt, die bei Rückfall oder in besonders schwerwiegenden Fällen die Entlassung zur Folge hat.

(60) Um einen vollständigen Überblick über die zusätzlichen Tätigkeiten zu ermöglichen, sind die öffentlichen und die privaten Körperschaften und Unternehmen verpflichtet, der jeweiligen öffentlichen Verwaltung die Aufträge zu melden, die sie ihrem Bediensteten übertragen. Überdies sind bezüglich dieser Aufträge und deren Durchführung die entrichteten Vergütungen sowie die bezüglich der Ausführung später eingetretenen Änderungen jährlich mitzuteilen.

(61) Die Dienstzeit sowie der Parteienverkehr werden mit Maßnahme des Bürgermeisters nach Anhören des Gemeindeausschusses festgesetzt, und zwar unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Dienstzeit mit derjenigen der anderen öffentlichen Verwaltungen und der privaten Unternehmen sowie mit den Erfordernissen der Bürger in Einklang zu bringen.

(62) Die Arbeitszeit wird - was die im Tarifvertrag festgesetzte obligatorische Arbeitszeit anbelangt - auf die Dienstzeit abgestimmt.

(63) Um die Gleichstellung von Mann und Frau bei der Aufnahme in den Dienst und am Arbeitsplatz zu gewährleisten, ergreift die Gemeinde nachstehende Maßnahmen:

a) sie gewährleistet, daß beide Geschlechter in den Wettbewerbskommissionen vertreten sind, es sei denn, es bestehen triftige Gründe, die dies ausschließen;

b) sie gewährleistet die Beteiligung der Dienst leistenden Frauen an Aus- und Weiterbildungslehrgängen, und zwar im Verhältnis zu ihrer zahlenmäßigen Stärke im Bereich, für den die Veranstaltung stattfindet.

(64) Die Gemeinden, die kein eigenes Komitee für die Chancengleichheit einsetzen, können durch ihre Fachverbände die Einsetzung eines überkommunalen Komitees veranlassen, das eine Geschäftsordnung zur Regelung seiner Tätigkeit erläßt.

(65) Die Beendigung des Dienstverhältnisses erfolgt aus nachstehenden Gründen:

a) wegen Kündigung. Der Bedienstete kann das unbefristete Dienstverhältnis beenden, wobei die in der Personalordnung vorgesehene Kündigungsfrist sowie die Modalitäten der Kündigung einzuhalten sind. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, so muß der Bedienstete der Verwaltung eine Entschädigung entrichten, die dem für den Zeitraum der Kündigungsfrist zustehenden Gehalt zu entsprechen hat. Sollte die Beendigung des Dienstverhältnisses aufgrund Ablebens des Bediensteten erfolgen, so wird diese Entschädigung vom Arbeitgeber ausgezahlt;

b) wegen Rücktritt aus wichtigem Grund im Sinne des Art. 2119 des Zivilgesetzbuches oder wegen Rücktritt aus gerechtfertigtem Grund im Sinne des Art. 3 des Gesetzes vom 15. Juli 1966, Nr. 604;

c) nach Ablauf von zwei Jahren nach der Versetzung in den Wartestand von Amts wegen. Der Bedienstete wird wegen Abbau von Stellenplänen infolge der Abschaffung von Ämtern in den Wartestand von Amts wegen versetzt, falls er nicht bei einer anderen öffentlichen Körperschaft aufgenommen werden kann. Der in den Wartestand von Amts wegen versetzte Bedienstete ist vom Dienst befreit, wobei ihm für den Zeitraum von höchstens zwei Jahren die Besoldung zusteht;

d) wegen Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen infolge Erreichung der Altersgrenze gemäß den für die Zivilangestellten des Staates vorgesehenen Bestimmungen;

e) infolge eines Disziplinarverfahrens gemäß den in den Tarifverträgen enthaltenen Bestimmungen;

f) wegen Verlust der Stelle infolge nachstehender Gründe:

- Verlust des Genusses der bürgerlichen und politischen Rechte;
- Ausbleiben der für den Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft erforderlichen Voraussetzungen, die für die Besetzung der Stelle gefordert werden;
- durch Vorlegung falscher Unterlagen erfolgte Aufnahme in den Dienst;
- Nichtigerklärung des Beschlusses betreffend die Ernennung;

g) wegen Befreiung vom Dienst, die auf festgestellte körperliche Untauglichkeit zurückzuführen ist.

(66) Die Tarifverhandlungen betreffen das Gebiet der Provinz, werden nach dem Grundsatz der Dezentralisation durchgeführt und umfassen sämtliche Bereiche des Dienstverhältnisses, mit Ausnahme jener, die dem Gesetz oder aufgrund der geltenden Rechtsordnung den Verwaltungsakten laut Abs. 1 bis Abs. 5 vorbehalten sind.

(67) Die Fachverbände der Gemeinden und der ÖFWE der Provinz Trient und der Provinz Bozen können bei den Verhandlungen die Verhandlungsstelle der Provinz in Anspruch nehmen, wenn dies im Landesgesetz vorgesehen ist. Sollte diese Verhandlungsstelle nicht eingerichtet worden sein, wird das Abkommen von den Fachverbänden der Gemeinden und der ÖFWE der Provinz Trient und der Provinz Bozen mit den auf Landesebene mitgliedstärksten Gewerkschaften der Bediensteten der Gemeinden und der ÖFWE abgeschlossen. Zu diesem Zweck ernennen die Fachverbände der Gemeinden und der ÖFWE eine Delegation, die aus höchstens drei Sachverständigen besteht, wobei die im Abs. 7 enthaltene Bestimmung zu berücksichtigen ist.

(68) Für die Gemeindesekretäre und die Führungskräfte werden die Verhandlungen getrennt geführt.

(69) Die bereichsübergreifenden Tarifverträge werden, was die Gewerkschaften anbelangt, von den auf Landesebene mitgliedstärksten Gewerkschaftsbünden abgeschlossen und in der Provinz Bozen auch von der im Art. 9 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 6. Jänner 1978, Nr. 58 vorgesehenen Gewerkschaft.

(70) Die die einzelnen Bereiche betreffenden Tarifverträge werden, was die Gewerkschaften anbelangt, von den auf Landesebene mitgliedstärksten Gewerkschaftsbünden sowie von den bezüglich des jeweiligen Bereichs auf Landesebene mitgliedstärksten Gewerkschaften abgeschlossen.

(71) Die Tarifverträge auf Bereichsebene sind unter Berücksichtigung der bereichsübergreifenden Manteltarife auf Landesebene abzuschließen.

(72) Die Fachverbände der Gemeinden und der ÖFWE, die die Verhandlungsstelle der Provinz in Anspruch nehmen, sorgen für die Ernennung von höchstens zwei Mitgliedern, die zu den Mitgliedern der Stelle laut Abs. 2 hinzutreten und dieser die Richtlinien für die Verhandlungen erteilen. Die namhaft gemachten Mitglieder werden unter Sachverständigen mit spezifischer Sach- und Fachkenntnis im Bereich der Beziehungen mit den Gewerkschaften und der Verwaltung des Personals ausgewählt. Diejenigen, die ein öffentliches Wahlamt oder ein Amt in Gewerkschaften bekleiden, können nicht zu Mitgliedern der Verhandlungsstelle ernannt werden.

(73) Die Fachverbände der Gemeinden und der ÖFWE, die Gemeinden und die ÖFWE können der Verhandlungsstelle eigenes Personal zur Unterstützung bei ihrer Tätigkeit zur Verfügung stellen. Die Kosten für die Tätigkeit der Verhandlungsstelle werden - was den Anteil zu Lasten der Gemeinden und der ÖFWE anbelangt - von den jeweiligen Fachverbänden getragen.

(74) Die Überprüfung des Inhalts der Verträge bezüglich der erforderlichen finanziellen Mittel und der Richtlinien laut Abs. 72 wird vor der Unterzeichnung der Verträge von einem eigens dazu bestimmten Komitee vorgenommen, das von den Fachverbänden der Gemeinden und der ÖFWE zum Zeitpunkt der Festlegung der Richtlinien für die Verhandlungsstelle errichtet wird.

(75) Zur Erreichung der im vorstehenden Absatz enthaltenen Zielsetzungen übermittelt die Verhandlungsstelle innerhalb fünf Tagen ab Abschluß der Verhandlungen den Delegationen den vereinbarten Text, dem die eigens dazu bestimmten Aufstellungen über die Festlegung des betreffenden Personals, der Gesamtausgabe und der sich aus der vorgesehenen Besoldung ergebenden Sozialbeiträge beizulegen sind.

(76) Die Delegationen überprüfen, daß der vereinbarte Text mit den in den Abs. 71 und 72 enthaltenen Bestimmungen übereinstimmt, und geben innerhalb dreißig Tagen ab Erhalt dieses Textes ihre Stellungnahme ab. Nach Ablauf dieser Frist gilt der Text als genehmigt.

(77) Die Bereiche, für die die Verhandlungen von den Parteien laut Art. 45 Abs. 8 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. Februar 1993, Nr. 29 mit seinen späteren

Änderungen nach dem Grundsatz der Dezentralisation durchzuführen sind, werden in den Tarifverträgen festgesetzt.

(78) Die Verträge treten innerhalb sechzig Tagen ab Ablauf der Frist laut Abs. 76 mit Beschluß des Gemeindeausschusses, mit dem dessen Kenntnisnahme bestätigt wird, in Kraft.

(79) Die Dauer der Tarifverträge beträgt, was die Bestimmungen anbelangt, vier Jahre und, was die Besoldung anbelangt, zwei Jahre unbeschadet der in den Tarifverträgen enthaltenen Bestimmungen.

(80) Die Bestimmungen betreffend das Dienstverhältnis gelten bis zum Inkrafttreten des zweiten Tarifvertrages, es sei denn, der Vertrag verfügt anders.

(81) Als mitgliedstärkste Gewerkschaften des Personals gelten diejenigen Gewerkschaften, deren Mitgliederanzahl mindestens 5 Prozent der gesamten Anzahl der Bediensteten beträgt, die einer Gewerkschaft die Vollmacht übertragen haben, und zwar bezüglich jedes Verhandlungsbereichs.

(82) Die Gewerkschaftsdelegation besteht aus höchstens zwei Vertretern jeder Gewerkschaft des Personals jedes einzelnen Bereiches, die die höchste Mitgliederanzahl aufweist.

(83) Die Stärke und die Zusammensetzung der Gewerkschaftsdelegationen wird im Tarifvertrag unter Berücksichtigung der neuen Grundsätze neugeregelt, die in die Rechtsordnung des Staates eingeführt werden.

(84) Das Grundgehalt und die Zusatzleistungen, die dem Personal zustehen, werden in den Tarifverträgen festgelegt, wobei automatische Gehaltsvorrückungen auszuschließen sind.

(85) Die aufgrund der individuellen und der kollektiven Produktivität zustehenden Zusatzleistungen werden nach objektiven Qualitätskriterien in den Tarifverträgen festgelegt, und zwar unter Berücksichtigung des Beitrags jedes einzelnen Bediensteten und der eventuell unter besonders schwierigen Umständen ausgeführten Aufgaben bzw. gefährlichen oder gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten.

(86) Gemäß den Tarifverträgen sind die leitenden Beamten bzw. der Gemeindesekretär in den Gemeinden, in denen keine leitenden Beamten tätig sind, nach den von den Gemeindeorganen festgelegten Richtlinien für die Zuweisung der Zusatzleistungen verantwortlich.

(87) Die Gemeinden gewährleisten den Bediensteten Gleichbehandlung bei der Aufstellung der Verträge. Überdies müssen die in den Tarifverträgen festgelegten Bedingungen auf jeden Fall eingehalten werden.

(88) Sollte über die Auslegung des Tarifvertrages keine Einigkeit herrschen, so können die Vertragspartner, die diesen unterzeichnet haben, die Bedeutung der beanstandeten Vertragsklauseln einvernehmlich festlegen. Mit der eventuellen diesbezüglichen Vereinbarung, die gemäß den in den Abs. 69 und 70 vorgesehenen Verhandlungsverfahren zu erzielen ist, werden die obengenannten Vertragsklauseln ab Inkrafttreten des Vertrages ersetzt.

(89) Die auf der authentischen Auslegung beruhende Vereinbarung gilt für die individuellen Streitfälle über Vertragsbestimmungen, die durch die im Einvernehmen zwischen den betreffenden Parteien erzielte Vereinbarung neu geregelt werden.

(90) Zur Einschränkung und Rationalisierung der Versetzungen in den Wartestand wegen Gewerkschaftsmandat und der Gewährung von Gewerkschaftsbeurlaubungen wird bei den Tarifverhandlungen in einer eigens dazu bestimmten Vereinbarung eine Höchstgrenze festgesetzt, wobei diese Vereinbarung von den Fachverbänden der Gemeinden in der Provinz Trient und in der Provinz Bozen und den auf Landesebene mitgliedstärksten Gewerkschaften der Gemeindegemeinschaften, der leitenden Beamten und der Bediensteten der Gemeinden getroffen wird.

(91) Die Höchstgrenze laut Abs. 90 ist unter Berücksichtigung der Gesamtzahl des Personals der Gemeinden und des Personals, das einer Gewerkschaft angehört, festzulegen, wobei das Verbot einzuführen ist, die Gewerkschaftsbeurlaubungen, die für einen Tag gewährt werden, zu häufen.

(92) Der Wartestand wegen Gewerkschaftsmandat wird infolge einer Verteilung unter den Gewerkschaften gewährt, die Anspruch darauf haben, und zwar im Verhältnis zu deren Stärke.

(93) Die Feststellung der Stärke der Gewerkschaften steht den Fachverbänden der Gemeinden zu. Zu diesem Zweck teilen die Gemeindeverwaltungen innerhalb 31. Oktober jeden Jahres den Fachverbänden der Gemeinden und den Gewerkschaften die Anzahl der Bediensteten mit, die einer der Gewerkschaften die Vollmacht übertragen haben. Die Fachverbände der Gemeinden und die Gewerkschaften können innerhalb der folgenden dreißig Tage eventuelle Bemerkungen zum Ausdruck bringen. Schließlich bestätigen die Fachverbände der Gemeinden innerhalb 31. Dezember aufgrund der Mitteilungen, Bemerkungen und eventuellen Überprüfungen die Anzahl der Mitglieder jeder Gewerkschaft.

(94) Die Bestimmungen betreffend die Gewährung und die Inanspruchnahme des Wartestandes wegen Gewerkschaftsmandat und der Gewerkschaftsbeurlaubungen für das Personal der Gemeinden werden ab dem Tag, an dem bei den Vertragsverhandlungen die neuen Bestimmungen auf diesem Sachgebiet eingeführt werden, aufgehoben.

(95) Jede Gemeinde legt in der Personalordnung unter Berücksichtigung der Grundsätze betreffend die in der Satzung enthaltene Ordnung der Ämter und aufgrund der Bedeutung und der Art der Funktionen, aufgrund der Anzahl der Bediensteten sowie aufgrund der zur Verfügung stehenden finanziellen und technischen Mittel die Stellen fest, die durch leitende Beamte zu besetzen sind.

(96) Diese Stellen werden aufgrund eines befristeten Auftrags für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren gemäß den nachstehenden Bestimmungen besetzt.

(97) In Anwendung der im Art. 22 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 enthaltenen Bestimmungen sind die leitenden Beamten für die Verwaltung der finanziellen und technischen Mittel zuständig sowie für die Tätigkeit der Verwaltung einschließlich des Erlasses von Akten, die die Verwaltung gegenüber Außenstehenden verpflichten. Zu diesem Zweck haben sie besondere Befugnisse bezüglich der

Ausgaben, der Organisation des Personals, der Überprüfungsmitel sowie der weiteren vorhandenen Hilfsmittel.

(98) Die Festlegung der Akte, für die im Sinne des Abs. 1 die leitenden Beamten zuständig sind, erfolgt mittels Beschlüsse des Gemeindeausschusses, und zwar unter Berücksichtigung der in der Satzung und in der Verordnung laut Art. 21 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 enthaltenen Grundsätze.

(99) Die leitenden Beamten sind für das Ergebnis der von der Organisationseinheit, die sie leiten, durchgeführten Tätigkeit, für die Ausführung der ihnen anvertrauten Programme und Projekte hinsichtlich der Ziele, für die Leistungen und die Ergebnisse der Verwaltung der finanziellen und technischen Mittel sowie für die Tätigkeit der Verwaltung - einschließlich der Entscheidungen betreffend die Organisation und die Verwaltung des Personals - verantwortlich. Zu Beginn jeden Jahres legen die leitenden Beamten dem Gemeindeausschuß einen Bericht über die im Vorjahr durchgeführte Tätigkeit vor.

(100) In den Gemeinden, in denen keine leitenden Beamten tätig sind, gelten die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Bestimmungen für die Gemeindesekretäre. In diesen Gemeinden kann die Personalordnung vorsehen, daß einige der Befugnisse laut Abs. 95 den Bediensteten übertragen werden, die mindestens im VI. Funktionsrang eingestuft sind.

(101) Die Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern können Führungskräfte einsetzen. Es gibt nur einen einzigen Funktionsrang für Führungskräfte.

(102) Die Führungskräfte werden aufgrund eines öffentlichen Wettbewerbes ernannt. Nicht mehr als die Hälfte der Führungskräfte darf aufgrund eines internen Wettbewerbes ernannt werden, wobei bei ungeraden Zahlen abzurunden ist. Sollte nur eine Führungskraft ernannt werden, so ist ein öffentlicher Wettbewerb auszuschreiben.

(103) Die Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern haben in der Personalordnung ein Verzeichnis vorzusehen, in dem diejenigen eingetragen werden, die in leitender Stellung tätig sein können.

(104) Die Bediensteten der höheren Funktionsränge, die nicht als Führungskräfte tätig sind und zumindest im VII. Funktionsrang eingestuft sind, können infolge der Teilnahme an einem eigens dafür bestimmten Ausleselehrgang die Eignung zur Ausübung der Funktionen der Führungskräfte erlangen. Die Anzahl der Teilnehmer am Ausleselehrgang muß zumindest dem Doppelten der Anzahl der zu verleihenden Eignungen entsprechen. Für die Teilnahme am Ausleselehrgang sind das Doktorat und ein Dienstalter von mindestens fünf Jahren im bekleideten Funktionsrang erforderlich.

(105) Die Gemeinden können einen Ausleselehrgang zur Erlangung der Eignung zur Ausübung der Funktionen der Führungskräfte gemeinsam veranstalten. In diesem Fall gilt die Eignung für sämtliche Gemeinden, die zur Veranstaltung des Lehrganges beigetragen haben.

(106) Den Personen, die die Funktionen einer Führungskraft ausüben, steht eine Zulage zu, die bei den Verhandlungen auf Landesebene festgesetzt wird.

(107) Den Führungskräften werden durch begründete Maßnahme befristete Aufträge erteilt, und zwar aufgrund ihrer Sach- und Fachkenntnis, nach den in der

Verordnung betreffend die Ordnung der Ämter und der Dienstleistungen enthaltenen Modalitäten und im Hinblick auf die im Verwaltungsprogramm des Bürgermeisters angegebenen Ziele. Die Aufträge werden bei Nichteinhaltung der Richtlinien des Bürgermeisters, des Gemeindeausschusses bzw. des zuständigen Gemeindeausschußmitglieds oder aufgrund besonders schwerwiegenden oder wiederholten Verschuldens und in den weiteren, im Art. 20 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. Februar 1993, Nr. 29 mit seinen späteren Änderungen sowie in den Tarifabkommen vorgesehenen Fällen widerrufen. Bei der Zuweisung der Aufträge kann von der vorhergehenden Zuweisung von Direktionsbefugnissen infolge von Wettbewerbsverfahren abgesehen werden.

(108) In der im Art. 21 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 enthaltenen Verordnung werden für die Körperschaften, für die der Einsatz von Führungskräften vorgesehen ist, die Grenzen, die Kriterien und die Modalitäten festgesetzt, nach denen befristete Verträge für die leitenden Beamten und die hochspezialisierten Sachverständigen abgeschlossen werden können, wobei vom Stellenplan abgesehen wird und die für die zu besetzenden Stellen erforderlichen Voraussetzungen auf jeden Fall erfüllt werden müssen. Derartige Verträge werden für höchstens zwanzig Prozent der gesamten, für die leitenden Beamten und die Direktoren vorgesehenen Planstellen und für mindestens eine solche Stelle abgeschlossen. Was die anderen örtlichen Körperschaften anbelangt, werden in der Verordnung betreffend die Ordnung der Ämter und der Dienstleistungen die Grenzen, die Kriterien und die Modalitäten festgesetzt, nach denen befristete Verträge für die leitenden Beamten, die hochspezialisierten Sachverständigen und die Beamten in leitender Stellung abgeschlossen werden können, wobei die für die zu besetzenden Stellen erforderlichen Voraussetzungen auf jeden Fall erfüllt werden müssen und nur dann vom Stellenplan abgesehen wird, wenn bei der betreffenden Körperschaft nicht die nötigen Sachverständigen tätig sind. Derartige Verträge können höchstens fünf Prozent der gesamten Planstellen der Körperschaft bzw. höchstens eine Stelle bei den Körperschaften mit weniger als 20 Planstellen betreffen und werden nur dann abgeschlossen, wenn bei der betreffenden Körperschaft nicht die nötigen Sachverständigen tätig sind. Die in diesem Absatz vorgesehenen Verträge gelten nur bis zum Ablauf der Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters. Die Besoldung muß derjenigen, die in den geltenden Tarifverträgen auf Landesebene für das Personal der örtlichen Körperschaften vorgesehen ist, gleichwertig sein und kann mit begründeter Maßnahme des Gemeindeausschusses durch eine Zulage ad personam ergänzt werden, die der beruflichen und kulturellen Sach- und Fachkenntnis zu entsprechen hat, wobei die Tatsache, daß es sich um befristete Arbeitsverhältnisse handelt, und die Marktlage bezüglich der Berufsausbildung und -erfahrung zu berücksichtigen sind. Die Besoldung und die eventuelle Zulage ad personam werden unter Berücksichtigung des Haushaltes der Körperschaft festgesetzt und gehen auf keinen Fall zu Lasten der für die Einhaltung des Tarifvertrags und für die Ausgaben für das Personal zweckgebundenen Mittel.

(109) In der Verordnung kann vorgesehen werden, daß zu bestimmten Zwecken und mit befristeter Vereinbarung verwaltungsfremde hochspezialisierte Sachverständige

mit der Gemeinde zusammenarbeiten. Überdies kann vorgesehen werden, daß Ämter errichtet werden, die dem Bürgermeister, dem Gemeindeausschuß oder den Gemeindeausschußmitgliedern zur Ausübung der ihnen in der Rechtsordnung zugewiesenen Ausrichtungs- und Überprüfungsbefugnisse zur Verfügung stehen. In diesen Ämtern sind Bedienstete der Körperschaft oder Mitarbeiter mit befristetem Arbeitsverhältnis tätig.

(110) Sollte derjenige, dem ein Auftrag als leitender Beamter erteilt wurde, Bediensteter einer anderen Gemeinde sein, so kann er bei der Herkunftskörperschaft in den unbezahlten Wartestand versetzt werden. Sämtliche Ausgaben betreffend die Besoldung sowie sämtliche Sozialbeiträge gehen zu Lasten der Gemeinde, die den Auftrag erteilt hat.

(111) Die Herkunftskörperschaft kann die frei gewordene Stelle besetzen oder umwandeln. In diesem Fall hat der Bedienstete bei Ablauf des Auftrages Anspruch auf Zurückversetzung in den früher bekleideten Rang, und zwar auch wenn er in Überzahl ist.

(112) In den Gemeinden mit über 30.000 Einwohnern kann der Bürgermeister einen Generaldirektor ernennen, der die Aufsicht über die Verwaltung der Körperschaft führt. Er sorgt dafür, daß die Anweisungen der Leitungsorganen der Körperschaft befolgt und deren Zielsetzungen erreicht werden und daß die Tätigkeit der Körperschaft nach den vom Bürgermeister festgelegten Richtlinien durchgeführt wird, so daß deren Leistungsfähigkeit gesteigert wird. Der Bürgermeister überträgt dem Generaldirektor neben den den leitenden Beamten laut Abs. 3 zustehenden Befugnissen die Funktion, die Aufsicht über die leitenden Beamten, die Ämter und die Dienstleistungen zu führen und deren Tätigkeit so zu koordinieren und zu leiten, daß er die ihm anvertrauten Aufgaben erfolgreich bewältigen kann. Auf jeden Fall bleiben dem Gemeindesekretär die beratenden Befugnisse und nachstehende Funktionen vorbehalten: die Berichterstattung, der Beistand und die Protokollführung bezüglich der Kollegialorgane der Körperschaft, die Gewährleistung der Übereinstimmung der Verwaltungstätigkeit mit den Rechtsbestimmungen, die Gewährleistung der Transparenz in bezug auf diese Tätigkeit und des Rechts auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, die Beurkundung der Akte, in denen die Körperschaft Vertragspartner ist, sowie die Leitung der Ämter, die dazu bestimmt sind, den Gemeindesekretär bei der Durchführung seiner Aufgaben zu unterstützen.

(113) Der Generaldirektor wird vom Bürgermeister unter den nachstehenden Personen ausgewählt und ernannt: dem Sekretär der Körperschaft, den planmäßigen leitenden Beamten und den leitenden Beamten, die aufgrund eines befristeten Auftrags Dienst leisten. Der Auftrag gilt bis zum Ablauf der Amtszeit des Bürgermeisters, der diesen Auftrag erteilt hat. Die diesbezügliche Besoldung wird vom Gemeindeausschuß auf Vorschlag des Bürgermeisters unter Berücksichtigung der Tarifverträge auf Landesebene für das Personal der örtlichen Körperschaften festgesetzt und kann durch eine Zulage ad personam ergänzt werden.

(114) Was die leitenden Beamten der Gemeinden anbelangt, werden die in den Abs 6 bis Abs. 94 enthaltenen Bestimmungen angewandt, es sei denn, sie widersprechen den übrigen in diesem Titel enthaltenen Vorschriften.

**PRESIDENTE:** Predispongo una piccola correzione al punto 114, che leggo: “114. Ai dirigenti comunali si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 94 che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo”, inserire “con le altre disposizioni contenute nel presente articolo”. E’ una correzione linguistica.

A questo articolo sono stati presentati alcuni subemendamenti, il primo, a firma del cons. Benedikter, prot. n. 11563, recita: Al comma 14, lettera a) dell’art. 11 octies le parole : “Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174” sono soppresse.

La parola al cons. Benedikter per l’illustrazione.

**BENEDIKTER:** Der Zusatz: „Dies gilt nicht für die Angehörigen der europäischen Union, unbeschadet der im Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 7. Februar 1994, Nr. 174 vorgesehenen Ausnahmen“ ist verfassungswidrig. Ich weiß, da genügt es, wenn Präsident Grandi mit Prodi zusammentrifft und dann wird alles angenommen, wenn man verspricht, daß er die Stimmen der Abgeordneten der SVP bekommt. Die italienische Staatsbürgerschaft ist vorgeschrieben für die Einhaltung des Proporz des Artikels 89 des Autonomiestatutes, das ja Verfassungsgesetz ist. Der Artikel 89 schreibt vor, daß der Proporz eingehalten werden muß und der Proporz gilt für die Staatsbürger und nicht für nicht-Staatsbürger. Abgesehen davon haben wir ja den Artikel 114 des Einheitstextes, der dem Artikel 62 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 entspricht und wo es heißt: „Die Stellen der Stellenpläne oder die wie auch immer genannten Planstellen des Personals der Gemeinden, der Gemeindekonsortien oder gemeindeeigenen Betriebe der Provinz Bozen sowie der öffentlichen Körperschaften, die von der Region abhängig sind oder deren Ordnung unter die, auch übertragene, Gesetzgebungsbefugnis der Region fällt, sowie der jeweiligen Betriebe auch mit autonomer Ordnung in der Provinz Bozen, sind den Staatsbürgern jeder der drei Sprachgruppen im Verhältnis zur Stärke derselben vorbehalten, wie diese aus den bei den letzten amtlichen Volkszählung abgegebener Zugehörigkeitserklärungen hervorgeht, und zwar bezogen auf das Gebiet der entsprechenden Gemeinde, was die Gemeinden betrifft, der Gemeinde oder der Gemeinden, die Inhaber der Betriebe sind, was die Betriebe betrifft, der Gesamtheit der einzelnen Gemeinden, was die von den Gemeinden gebildeten Konsortien betrifft. Die obgenannten Stellen werden aufgrund des für die Besetzung der Stelle vorgesehenen Studientitels nach Gruppen von Funktionsrängen oder nach Kategorien gegliedert.“

In bezug auf die im Artikel 62 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wiederholte Proporzregelung gemäß Artikel 89 des Autonomiestatutes hat der Verfassungsgerichtshof zwei Urteile erlassen. Sollte Prodi dann trotzdem den Sichtvermerk erteilt werden, werden wir das Gesetz anfechten, wenn diese Bestimmung

bleiben sollte. In den Urteilen Nr. 183 vom 27. Dezember 1973 und Nr. 170 vom 8. Juni 1984 hat der Verfassungsgerichtshof, der italienische Verfassungsgerichtshof, festgestellt, daß der Proporz durch das grundlegende Prinzip des Minderheitenschutzes im Artikel 6 der Verfassung gewährleistet wird und er hat weiters festgestellt, daß weder der Artikel 189 des EG-Vertrages, des Grundvertrages, noch der Artikel 11 der italienischen Verfassung die Anwendung von europäischen Normen gestatten, die die Grundprinzipien der italienischen Verfassung verletzen. Die sogenannte Niederlassungsfreiheit und auch die Aufnahme der EU-Bürger in den Staatsdienst oder Gemeindedienst, mit Ausnahme der leitenden Stellungen, ist dort, wo der Proporz eingehalten werden muß, nicht zulässig. Dies aufgrund von Urteilen des Verfassungsgerichtshofes. Daher bin ich der Ansicht, daß hier bleiben muß „italienische Staatsbürgerschaft“ und der Satz „Dies gilt nicht für die Angehörigen der europäischen Union, unbeschadet der im Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 7. Februar 1994 vorgesehenen Ausnahmen“ muß weg, denn sonst kann der Proporz nicht eingehalten werden und der Satz verstößt gegen den Artikel 89 des Autonomiestatutes, der den Proporz regelt und das ist durch den italienischen Verfassungsgerichtshof ausdrücklich festgestellt worden. Dort wo der Proporz anwendbar ist, gibt es keine Aufnahme von nicht-italienischen Staatsbürgern und das ist selbstverständlich im Sinne des Minderheitenschutzes und daher beantrage ich, daß dieser Satz: „Dies gilt nicht für die Angehörigen der europäischen Union, unbeschadet der im Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 7. Februar 1994, Nr. 174 vorgesehenen Ausnahmen“ gestrichen wird, weil er verfassungswidrig ist und weil er gegen den Proporz verstößt. Der Verfassungsgerichtshof hat in Urteilen immer wieder festgestellt, daß der Proporz bei den örtlichen Körperschaften gleich gut gilt wie eben bei den Staatsstellen. Danke.

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sul subemendamento? La Giunta, prego.

**GRANDI:** Signor Presidente, per dire che questo emendamento è in contrasto con gli accordi con l'Unione europea e con gli stessi accordi che riguardano la libera circolazione dei cittadini comunitari ed inoltre debbo fare presente che esistono già dei pronunciamenti, delle sentenze dei giudici amministrativi, che hanno cassato bandi di concorso che non permettevano l'accesso al pubblico impiego locale di cittadini comunitari. Quindi la Giunta, per questa ragione, non può votare questo emendamento come è proposto.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione il subemendamento a firma del collega Benedikter.  
E' stata richiesta la votazione a scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.

*(segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE:** Comunico l'esito della votazione del subemendamento a firma del cons. Benedikter:

votanti	50
schede favorevoli	6
schede contrarie	41
schede bianche	3

Il Consiglio non approva.

Passiamo al prossimo subemendamento all'art. 11 octies, a firma della cons. Kury ed altri, prot. n. 11782, che recita: Il primo comma viene sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono parte integrante del processo di riforma dei comuni, in coerenza con i principi introdotti dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 al fine di:

- a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo comunale;
- b) assicurare l'economicità, la speditezza, la trasparenza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, anche mediante la ridefinizione dei rapporti tra direzione politica e direzione amministrativa che devono uniformarsi al principio della separazione dei compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione spettanti ai dirigenti;
- c) integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro del personale comunale con quella del lavoro privato.”

La parola alla cons. Kury, per l'illustrazione.

**KURY:** Ich möchte eine Vorbemerkung machen und ersuche auch den Herrn Generalsekretär einen Augenblick um Aufmerksamkeit. Immer wieder sehe ich bei den Übersetzungen in der Region das Wort „Führungskräfte“ mit dem Wort „Dirigenten“ übersetzt.

Ich glaube, das ist wirklich ein Italianismus und ein Dirigent ist in der deutschen Sprache etwas anderes und nicht eine Führungskraft. Ich würde Sie ersuchen, das einmal generell zu verbessern. Ich sage das jetzt nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil ich sehe, daß in diesem Abänderungsantrag wieder „i dirigenti“ mit „die Dirigenten“ übersetzt worden ist und das ist ganz sicher eine falsche Übersetzung. Das ist nur eine Bitte, damit wir uns auch sprachlich verstehen. Jetzt zum Abänderungsantrag selber. Endlich - und die Gemeinden freuen sich darüber - sind wir dabei, die neuen Bestimmungen über die Ordnung des Personals der Gemeinden zu erlassen. Ich weiß von vielen Gemeinden, daß sie aufgrund dieser vacatio legis Probleme gehabt haben und die wirklich immer wieder darauf gedrängt haben, daß man endlich diese Personalordnung genehmigt. Nun sind wir ja dabei, die Prinzipien zu rezipieren, die im Ermächtigungsgesetz 421 fixiert sind bzw. im Legislativgesetz Nr. 29 und ein durchgehendes Prinzip in beiden Gesetzen ist doch die Trennung zwischen Politik und Verwaltung. In beiden Gesetzen ist das als Hauptanliegen formuliert und ist unter den Prinzipien aufgezählt. Wer sich da noch einmal versichern will, ich zitiere aus dem Gesetz Nr. 29: „Indirizzo politico e amministrativo - funzioni e responsabilità. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione

amministrativa con le direttive generali impartite“. Also, die gewählten Organe haben Weisungs- und Kontrollbefugnisse und die Führungskräfte haben die Verwaltungsbefugnis. Alles das ist ganz eindeutig formuliert. Jetzt denke ich, daß es wichtig wäre, daß dieses Prinzip doch auch Eingang findet in das Regionalgesetz, und zwar in dem Augenblick, wo wir die entsprechenden Staatsgesetze rezipieren. Mit Verwunderung stelle ich fest, daß in Absatz 1, wo man den Zweck dieses Artikels 11 octies definiert, vor allem unter Punkt b) sehr wage davon die Rede ist. Während Punkt a) des Absatzes 1 zum Teil identisch ist mit der nationalen Gesetzgebung und auch Punkt c) zum Teil identisch ist mit der nationalen Gesetzgebung haben wir unter Punkt b) eigentlich vergessen zu definieren, daß eines der Prinzipien die Trennung zwischen Politik und Verwaltung ist und ich kann mit diesem ziemlich wage formulierten Satz unter Punkt b) nicht zufrieden sein. Es heißt: „Der Zweck dieser Neuordnung des Personals ist einerseits die Wirtschaftlichkeit, die Zügigkeit und die Transparenz und die Bürgernähe.“ Zum Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung wird eigentlich nur folgendes gesagt, daß hier „eine Neugestaltung der Beziehungen zwischen den Politikern und den Führungskräften der Verwaltung zu organisieren ist“. Eine Neugestaltung. Mein Vorschlag zielt also darauf ab, daß man definiert, wie diese Neugestaltung aussehen soll. Das ist also das, was von mir hier zusätzlich vorgeschlagen wird, wobei diese Beziehungen der Neugestaltung auf dem Prinzip der Trennung der Aufgaben und der den gewählten Organen zustehenden Verantwortung in Hinsicht auf die Weisungs- und Kontrollbefugnis sowie auf der den Führungskräften zustehenden Verwaltung beruhen muß.

Mein Wunsch noch einmal: In Absatz 1 soll das Hauptprinzip des Gesetzes Nr. 421 definiert werden, nämlich die Trennung von Politik und Verwaltung, die im gesamten Artikel, wie er hier vorgelegt worden ist, eigentlich nirgends erwähnt ist.

**PRESIDENTE:** Lei ha fatto bene, collega Kury, a fare quell'osservazione, la Presidenza provvederà d'ufficio a questa correzione linguistica.

Ha chiesto di poter intervenire il cons. Benedikter, prego.

**BENEDIKTER:** Ich habe da vor mir nur den deutschen Text und ich lese....

*(interruzione)*

**PRESIDENTE:** Collega Benedikter, non è che faccia un'eccezione, la pregherei di mettere la giacca, la prego di rispettare una regola che ci siamo dati. Credo che il cons. Benedikter non ne abbia a male, tutti i consiglieri sono pregati di mettere la giacca, questa è una regola che ci siamo dati.

Prego, cons. Benedikter, continui il suo intervento, mi scuso per l'interruzione..

**BENEDIKTER:** Ich habe nur den deutschen Text da und der lautet: „Zum Ausbau einer den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, der Zügigkeit, der Transparenz und der

Bürgernähe entsprechenden Verwaltungstätigkeit, die auch durch die Neugestaltung der Beziehung zwischen den Politikern und den Führungskräften der Verwaltung zu organisieren ist, wobei...“

Aber wenn man sich da nebenher sowieso laut unterhalten kann, dann hat das keinen Sinn. „...wobei diese Beziehung auf dem Prinzip der Trennung der Aufgaben und der den gewählten Organen...“ Ja, welchen Aufgaben? Das ist nicht klar. „...Trennung der Aufgaben - von was? - und der den gewählten Organen zustehenden Verantwortung in Hinsicht auf die Weisungs- und Kontrollbefugnis sowie auf der den Amtsdirigenten zustehenden Verwaltung beruhen muß.“ Also, im deutschen Text versteht man es auf jeden Fall nicht. Da fehlt etwas. Trennung der Aufgaben, von was? Der Verwaltungstätigkeit auf der einen Seite und dann kommt die andere Seite: „...und der den gewählten Organen zustehenden Verantwortung in Hinsicht auf die Weisungs- und Kontrollbefugnis sowie auf der den Amtsdirigenten zustehenden Verwaltung beruhen muß“. Da ist ein Durcheinander.

**PRESIDENTE:** Qualcun altro intende intervenire? La parola al Presidente della Giunta.

**GRANDI:** Intervengo, signor Presidente, per dire che questo è un emendamento sostanzialmente pleonastico, perché quanto esso contiene è già contemplato al comma 1, dell'art. 22 della legge sull'ordinamento dei comuni ed è per questa ragione che la Giunta non lo vota.

**PRESIDENTE:** Siamo in votazione del subemendamento Kury. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 11 voti favorevoli, 3 voti di astensione e tutti gli altri contrari, il subemendamento è respinto.

Passiamo al prossimo subemendamento, sempre a firma della cons. Kury, prot. n. 11783, che recita: dopo il primo comma viene inserito il seguente comma 1-bis:

“1-bis. I comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti e regolamenti al principio della separazione dei compiti e responsabilità di indirizzo e controllo e di gestione.”

Prego dare lettura del testo in lingua tedesca.

**WILLEIT:** Änderungsantrag zum Änderungsantrag zum Artikel 11 octies

Nach dem ersten Absatz wird folgender Absatz 1 bis hinzugefügt:

1 bis. Innerhalb von 6 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes passen die Gemeinden die eigenen Satzungen und Verordnungen an das Prinzip der Trennung der Aufgaben und Verantwortung in Hinsicht auf die Weisung, Kontrolle und Gebarung an.

**PRESIDENTE:** La parola alla collega Kury per l'illustrazione.

**KURY:** Das ist natürlich jetzt auch eine Folge des vorhergehenden Vorschlages, aber insofern nicht hinfällig als Sie mir ja versichern, daß in der Gemeindeordnung dieses Prinzip der Trennung zwischen Politik und Verwaltung bereits verankert ist. Nun, in

dem Augenblick, wo wir nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Gemeindeebene ernst machen wollen mit dieser längst notwendig gewordenen Trennung zwischen den politischen Befugnissen, nämlich der Weisungs- und Kontrollbefugnis, und der Verwaltungsbefugnis, muß das wohl auch in den Gemeindestatuten bzw. in den Gemeindeverordnungen....

*(interruzione)*

**KURY:** ...müßte das wohl auch konsequent sein, daß dieses Prinzip auch von den Gemeindestatuten und von den Gemeindeverordnungen übernommen wird. Insofern unser Vorschlag, daß die Gemeinden verpflichtet werden, 6 Monate nachdem dieses Gesetz, das wir gerade besprechen, in Kraft getreten ist, diese Prinzipien auch im Gemeindestatut und in den Gemeindeverordnungen zu verankern.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna sull'emendamento, prego.

**TAVERNA:** Grazie signor Presidente. Ritengo non sia il caldo che possa porre ostacoli all'iter del disegno di legge, ma noi siamo convinti che l'emendamento, del quale siamo sottoscrittori, debba essere accolto, non soltanto da parte dell'Aula, ma ci dovrebbe essere una disponibilità da parte della Giunta ad accogliere questo principio, che è molto radicato nella nuova concezione della separazione tra la responsabilità, l'indirizzo e la gestione.

Non voglio farla troppo lunga, signor Presidente del Consiglio, ma ritengo a questo riguardo che il Presidente della Giunta potrebbe manifestare la propria disponibilità all'accoglimento di questo emendamento, che, a mio giudizio, viene a cogliere lo spirito e la lettera del rinnovamento istituzionale e questo non può non accompagnarsi anche ad una netta separazione tra quello che è l'indirizzo e la responsabilità e quello che è assimilabile alla gestione.

Per questi motivi, oltre che per essere firmatari, ci appelliamo anche al senso di responsabilità dell'Aula, affinché voglia accogliere positivamente la proposta emendativa, che è diretta ad un miglioramento per quanto riguarda i regolamenti e gli statuti, che sono stati a suo tempo deliberati dai comuni, in assenza di una norma di indirizzo, quale quella che noi qui vogliamo prefigurare.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di poter intervenire il collega Willeit, ne ha la facoltà.

**WILLEIT:** Sarò brevissimo e non dispersivo, signor Presidente. La separazione dei compiti tra amministratori e personale è uno dei nuovi principi a cui dovrebbe orientarsi la pubblica amministrazione, un principio di per sè accettabile, che va indubbiamente nella direzione della oggettività dell'amministrazione, però non mi sembra che questo criterio possa sostituire il principio esplicito dell'oggettività o della legalità della pubblica amministrazione, che guarda caso è venuto a mancare. C'è l'economicità, c'è la speditezza, c'è la trasparenza, che poi non dice niente, c'è la rispondenza a pubblico

interesse che dice ancora molto, molto meno, ma il principio più importante, che è quello dell'oggettività, è sparito, trova un minimo di sua espressione in questa separazione, soltanto che ognuno di noi sa che questa separazione è possibile soltanto nei maggiori comuni, che i minori comuni non hanno nemmeno dei dirigenti, hanno il segretario e questo è stato addirittura prosciolto dal compito di dare i suoi pareri, non era in grado di dare pareri in temi di economia, di contabilità, di tecnica, di ingegneria, non so che cosa altro ed è giusto che sia stato esentato fino ad un certo punto, però come concretamente si possono separare le funzioni in un piccolo comune, le funzioni dell'amministratore e le funzioni dell'esecutore, perché è così che si deve parlare nei piccoli comuni, uno deve integrare l'altro con il parere, con il Consiglio e con l'esecuzione.

**PRESIDENTE**: Ha chiesto di poter intervenire il Presidente della Giunta.

**GRANDI**: Per dire, signor presidente, che valgono le motivazioni che avevo adottato per respingere il precedente emendamento, anche per questo debbo riaffermare che i principi che sono richiamati in questo costituiscono già un principio che è contenuto nella recente legislazione dei comuni ed essi, nel momento in cui dovranno mettere mano per la predisposizione dei loro statuti, dovranno rispettare questi principi.

Quindi trattandosi di un emendamento sostanzialmente pleonastico, ci pare di non doverlo accogliere.

**PRESIDENTE**: E stata richiesta la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Kury.

Prego distribuire le schede.

*(segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE**: Comunico l'esito della votazione:

votanti	48
schede favorevoli	18
schede contrarie	26
schede bianche	4

Il Consiglio non approva.

Collega Binelli, la prego di mettere la giacca! I telefonini vanno spenti, perché disturbano i lavori del Consiglio, se volete telefonare uscite dall'Aula, ci sono le cabine!

Procediamo con il prossimo subemendamento, a firma della cons. Zendron ed altri, prot. n. 11786, che recita: Al comma 63, lettera a) le parole "salva motivata impossibilità" sono soppresse.

Prego di dare lettura nel testo tedesco.

**WILLEIT:** Abänderungsantrag zum Art. 11 octies

In Absatz 63, Buchstabe a) werden die Worte „...es sei denn, es bestehen triftige Gründe, die dies ausschließen“ gestrichen.

**PRESIDENTE:** La parola alla cons. Zendron per l'illustrazione.

**ZENDRON:** Brevissimamente Presidente, perché penso si possa capire. Come vedete queste parole introducono un'eccezione nell'obbligo che viene fatto alle commissioni d'esame di avere rappresentanti di tutti e due i sessi e questo perché siamo a conoscenza di una prassi completamente differente, che discrimina profondamente la presenza femminile.

Voi sapete che questo può influenzare sicuramente un elemento che influenza il clima, l'atmosfera del concorso e danneggia le donne. Quindi la limitazione che viene presa di solito come il diritto a procedere comunque anche in assenza di rappresentanze del sesso femminile, perché se la situazione è così si trova comunque un motivato impedimento, visto che non viene richiesto più di questo, noi chiediamo che l'eccezione venga eliminata, affinché diventi effettivamente un'eccezione. Se dovesse poi accadere che se in una situazione non si trova una persona, allora lì si potrà trovare una soluzione davvero eccezionale ad un problema eccezionale, ma prevedere fin da subito l'eccezione quando si cerca di riparare ad una discriminazione molto comune, diffusissima, svela molto chiaramente l'intenzione di far sì che questa discriminazione non venga superata.

Quindi chiediamo prima di tutto alle colleghe e poi anche a tutti i colleghi di spirito aperto, fra cui prima di tutto da ringraziare quelli che hanno firmato il nostro emendamento, di votare a favore di questo emendamento, che a mio parere toglie una scusa, per cui in realtà il dettato di questo testo non viene rispettato.

Quindi se vogliamo che venga superata una cosa che riteniamo ingiusta, sbagliata, se vogliamo introdurre un miglioramento lo dobbiamo introdurre e basta, non introdurre immediatamente all'interno di questo provvedimento la chiave con cui si può fare a meno di rispettarlo.

**PRESIDENTE:** ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter, ne ha la facoltà.

**BENEDIKTER:** Ich habe da mitunterschrieben und möchte aber darauf hinweisen, daß da zwischen dem italienischen und dem deutschen Text ein wesentlicher Unterschied besteht. Der italienische Text heißt, „salva motivata impossibilità“. Angenommen es wäre wirklich unmöglich, dann ist es unmöglich und es muß begründet werden. Das könnte sogar noch gut gehen, aber im deutschen steht dann: „... es sei denn, es bestehen triftige Gründe.“ Triftige Gründe ist etwas anderes und da ist die Übersetzung falsch. Triftige Gründe ist etwas anderes als die Unmöglichkeit. Entweder es ist unmöglich und es kann begründet werden, daß es unmöglich ist, vielleicht weil zu wenig Frauen da sind. Aber ihr wollt ja ausschließen, daß man hergeht und irgend einen triftigen Grund

angibt. Wenn es unmöglich ist, dann ist es unmöglich, aber triftige Gründe, das sind zwei verschiedene Tatbestände, entweder es ist unmöglich oder es gibt nur triftige Gründe. Die deutsche Übersetzung entspricht nicht dem italienischen Text. Wenn es unmöglich ist, dann würde ich es noch verstehen. Es müßte heißen: „mit Ausnahme der begründeten Unmöglichkeit“ und das könnte man noch annehmen, aber nicht so wie es im deutschen Text übersetzt ist. Ich bitte, das einen Moment zu überlegen, denn das sind zwei verschiedene Sachen.

**PRESIDENTE**: Qualcun altro intende intervenire? Prego, cons. Zendron, per dare un risposta ad una domanda fatta.

**ZENDRON**: Brevemente, il cons. Benedikter ha ragione, il testo non lo abbiamo messo noi, è il testo dell'emendamento della Giunta, quindi a maggior ragione a mio parere è opportuno toglierlo, d'altro canto vorrei anche far notare che di solito "l'impossibilità" in italiano non è così severa come il termine in lingua tedesca, perlomeno nella nostra prassi normale, si dice "impossibile", però poi questa dizione viene utilizzata per superare regolarmente quanto è contenuto invece nel testo originale.

Sono d'accordo con lui, ma è una ragione di più per abolire questa espressione, anche perché la traduzione non corrisponde.

**PRESIDENTE**: Volevo solo dire che è meglio lasciare così, sono confortato dall'ufficio traduzioni, apportiamo delle modifiche che non sono migliorative ma peggiorative linguisticamente.

Ha chiesto di intervenire il cons. Willeit, ne ha facoltà.

**WILLEIT**: Per condividere quanto ha detto il collega Benedikter in ordine al significato delle parole, non esiste una motivata impossibilità anche per il sottoscritto, che sia giuridica, che sia pratica è una impossibilità assoluta, ma mi chiedo se non sia più opportuno al posto di "impossibile" usare la parola "difficile", perché sappiamo che le commissioni di concorso sono molto limitate come numero di commissari, credo che si attestino intorno ai tre membri, sappiamo anche che queste commissioni debbono rispettare la proporzionale e considerando che i membri sono sempre riferiti ad una certa rappresentanza, ritengo che la difficoltà di scegliere tra uomo e donna sia spesso data.

Per cui, nel motivare l'assenza di uno dei due sessi, userei "oggettive difficoltà" e non "impossibilità".

**PRESIDENTE**: La parola alla collega Chiodi.

**CHIODI**: Scusate colleghi, non possiamo giocare sul fatto della differenza, della possibilità. Vi ricordo che ci sono molte donne che fanno varie attività, molte altre impegnate in politica, altre nelle professioni, vi ricordo che la scolarità femminile è più alta di quella maschile, tanto per mettere i puntini sulle i, allora credo che nella stesura di questi articoli, oltre recepire il discorso delle leggi nazionali si vede anche la presenza

femminile, all'interno degli organismi che hanno lavorato su questi articoli, perché altrimenti questi articoli non ce li sogneremo.

Allora leviamo "la motivata impossibilità"; che differenza c'è fra me e voi? Non ho capito qual è la differenza fra un uomo e una donna che deve essere presente nelle commissioni di concorso.

Continuiamo a dire le pari opportunità, continuiamo ad impegnarci nel dire che dobbiamo dare un ruolo alle donne, eccetera e siccome molte donne sono molto capaci, quando abbiamo l'occasione in una commissione di inserire una presenza femminile, allora si tentenna, abbiate un attimo di coraggio e toglietele di mezzo queste cose!

Nel duemila bisogna agire con un po' di coraggio nelle proposte e nelle scelte, non capisco perché ci dobbiamo sempre trovare con articoli ed emendamenti di questa portata quando si tratta delle donne, quando si tratta dei maschi si è pronti a concedere tutto, anche l'autorizzazione a fare la spesa.

Fatelo questo benedetto salto, l'impossibilità non esiste né per i maschi, né per le femmine!

**PRESIDENTE:** L'osservazione che lei ha fatto, collega Benedikter, è stata risolta. Grazie alla collaborazione della Giunta, abbiamo trovato una formulazione che sia rispettosa dell'osservazione che lei ha fatto, perciò verrà fatta una correzione da parte della Presidenza.

Ha chiesto di poter intervenire il collega Gasperotti, prego.

**GASPEROTTI:** Grazie Presidente. Bisogna esprimere in maniera molto chiara una volontà politica che è rilevante, perché le osservazioni espresse in questo emendamento sono veritiere, se non si fa una scelta forte l'amministrazione troverà sempre un motivo per il quale non accedere. In questo caso il legislatore non deve adattarsi, deve scegliere politicamente una strada che sia il più possibile chiara e coercitiva nei confronti delle amministrazioni comunali, che non hanno così diffusamente la sensibilità per attivarsi nei confronti della presenza di ambedue i sessi nelle commissioni di concorso.

Non confondo io le capacità fra maschio e femmina, uno è capace, punto e basta, però se questo vuol togliere quelle barriere che sono presenti anche in fase di concorso ritengo che sia meritevole di approvazione. Solo così si riesce davvero a fare in modo che l'amministrazione comunale sia costretta a giustificare, perché questo è un po' il problema, perché se non è possibile c'è ben poco da dire, ma il fatto che ci sia questa scappatoia di trovare delle giustificazioni perché la legge lo prevede, dà uno spazio maggiore a quella discrezionalità che tante volte vede collocati su posizioni che sono passate anche nella mente di chi non ha età giovane, rispetto a queste necessità di parità della presenza anche in caso delle commissioni di concorso.

Teniamo conto per ultimo che la maggioranza dei dipendenti pubblici sono di sesso femminile, qui andrebbe messo un emendamento che salvaguarda il sesso maschile. La commissione d'esame deve essere in grado di valutare, ma anche di mettere il candidato nelle condizioni di esprimere al massimo le proprie capacità

liberamente e non di metterlo in condizioni di inferiorità, proprio perché l'esame vuol verificare fino in fondo le capacità professionali del soggetto interessato.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire la collega Kury, prego.

**KURY:** Nur um jene Männer hier, die sich bei Themen, wo es um die Gleichberechtigung geht, so leicht erhitzen, darauf hinzuweisen, daß im Ermächtigungsgesetz 421 eine noch viel deutlichere Bestimmung drinnen steht und im Grunde kann ich mich hier nur wundern, daß auf Gemeindeebene bereits mit Vorschlag der Regionalregierung dieses Prinzip verwässert wird.

Ich zitiere den Artikel 61 des Gesetzes Nr. 421 und dort steht auch „salva motivata impossibilità“ und danach „riservono alle donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni di concorso“. Im übrigen hat man zwar von seiten der Regionalregierung den Buchstaben c) übernommen, nämlich daß sich Frauen natürlich auch im Verhältnis zur zahlenmäßigen Stärke an Fortbildungsveranstaltungen beteiligen können. Laut Gesetz Nr. 421 geht es darum, den Frauen ein Drittel der Sitze in den Wettbewerbskommissionen zu garantieren. Ich frage mich und vielleicht kann mir die Regionalregierung Auskunft erteilen, warum man sich mit der Formulierung begnügt, daß die Frauen präsent sein müssen in den Kommissionen und warum man den Buchstaben b) nicht übernommen hat, nämlich „adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità tra uomini e donni sul lavoro“ und zwar berücksichtigend die Richtlinie, wie sie vom Ministerrat ausgearbeitet worden ist. Warum man diese Verpflichtung an die Gemeinden nicht übernommen hat, ist auch eine meiner Fragen.

Also, noch einmal, es ist bereits eine Verwässerung der Prinzipien, wie sie im Gesetz Nr. 421 stehen. Dort ist vorgesehen, daß ein Drittel der Plätze, der Stellen in Wettbewerbskommissionen, an Frauen gehen müssen und es ist weiterhin vorgesehen, daß man „un atto regolamentare“ ausarbeiten muß, um die Chancengleichheit beim Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Warum hat man das nicht rezipiert?

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire per la seconda volta il cons. Benedikter.

**BENEDIKTER:** Nachdem der italienische Text maßgebend ist, muß der italienische Text korrigiert werden und anstatt zu sagen „motivata impossibilità“ müßte man sagen „chiara oder evidente impossibilità“ und dann hat es einen Sinn. Bei offensichtlicher Unmöglichkeit.

**PRESIDENTE:** L'osservazione è accolta dalla Presidenza, che si attiverà perché l'imperfezione venga linguisticamente corretta, tenendo conto di quanto lei ha osservato.

La parola al Presidente della Giunta regionale.

**GRANDI:** Per dire che qui si è cercato di garantire la presenza femminile nelle commissioni giudicatrici di concorso.

Il testo che ha proposto la Giunta mira a superare, come qualcuno ha già detto, eventuali situazioni di emparse. Debbo peraltro fare presente che la eventuale esclusione deve essere congruamente motivata, per cui riteniamo che esistano più che sufficienti garanzie del rispetto della norma attraverso questa sua formulazione.

Peraltro qui mi viene fatto presente che la dizione “salva motivata impossibilita” è stata tolta dalla legge 29, che disciplina la materia del pubblico impiego e pertanto riteniamo che sia opportuno lasciarla anche per questa altra motivazione.

**PRESIDENTE**: Siamo in votazione del subemendamento prot. n. 11786. E' stata chiesta la votazione per appello nominale.

Iniziamo con il nominativo della cons. Zendron.

**WILLEIT**: Zendron (*sì*), Achmüller (*astenuto*), Alessandrini (*non presente*), Andreotti (*non presente*), Atz (*nein*), Benedetti (*sì*), Benedikter (*ja*), Benussi (*sì*), Berger (*non presente*), Binelli (*non presente*), Boldrini (*astenuto*), Bolzonello (*astenuto*), Bondi (*sì*), Casagrande (*no*), Chiodi-Winkler (*sì*), Cigolla (*no*), Conci-Vicini (*no*), Dalbosco (*non presente*), Delladio (*non presente*), Denicolò (*non presente*), De Stefani (*non presente*), Di Puppò (*sì*), Divina (*astenuto*), Durnwalder (*non presente*), Fedel (*non presente*), Feichter (*non presente*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*nein*), Gasperotti (*sì*), Giordani (*no*), Giovanazzi (*non presente*), Grandi (*no*), Holzer (*non presente*), Holzmann (*no*), Hosp (*nein*), Ianieri (*sì*), Kasslatter Mur (*ja*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kury (*ja*), Laimer (*non presente*), Leitner (*ja*), Leveghi (*non presente*), Mayr C. (*ja*), Mayr J. (*non presente*), Messner (*nein*), Minniti (*sì*), Montefiori (*non presente*), Morandini (*sì*), Moser (*non presente*), Munter (*non presente*), Muraro (*non presente*), Pahl (*nein*), Palermo (*astenuto*), Pallaoro (*no*), Panizza (*no*), Passerini (*sì*), Peterlini (*nein*), Pinter (*non presente*), Romano (*non presente*), Saurer (*nein*), Tarfusser (*ja*), Taverna (*no*), Tosadori (*astenuto*), Tretter (*no*), Valduga (*non presente*), Vecchi (*non presente*), Viola (*non presente*), Willeit (*sì*), Zanoni (*non presente*).

**PRESIDENTE**: Comunico l'esito della votazione del subemendamento a firma della collega Zendron:

votanti	42
sì	19
no	17
astenuti	6

Il Consiglio approva.

La seduta è tolta, il Consiglio regionale è convocato per domani ad ore 10.00.

(ore 18.06)



## INDICE

In discussione congiunta:

**Richiesta di dimissioni** del 7 aprile 1998, inoltrata dal Presidente del Consiglio regionale Dr. Oskar Peterlini;

**Mozione n. 208 di sfiducia** nei confronti del Presidente del Consiglio regionale, proposta dai consiglieri regionali (Palermo), Kury, Pinter, Bolzonello, (Montefiori), Gasperotti, (Ianieri), Klotz, Benedikter, Tarfusseer, Leitner e Benedetti.

I consiglieri regionali Palermo, Montefiori e Ianieri hanno successivamente ritirato la loro firma dalla mozione

pag. 2

### **Disegno di legge n. 86:**

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige) (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 26

### **Interrogazioni e Interpellanze**

pag. 73

## INHALTSANGABE

In vereinheitlichter Debatte:

**Rücktrittsansichten** vom 07.04.98 des Präsidenten des Regionalrats Dr. Oskar Peterlini;

**Mißtrauensantrag Nr. 208** gegen den Präsidenten des Regionalrats, vorgeschlagen von den Regionalratsabgeordneten (Palermo), Kury, Pinter, Bolzonello, (Montefiori), Gasperotti, (Ianieri), Klotz, Benedikter, Tarfusseer, Leitner und Benedetti.

Die Regionalratsabgeordneten Palermo, Montefiori und Ianieri haben nachträglich ihre Unterschrift vom Antrag zurückgezogen

Seite 2

### **Gesetzentwurf Nr. 86:**

Änderungen zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol (eingebracht vom Regionalausschuß))

Seite 26

### **Anfragen und Interpellationen**

Seite 73

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI  
VERZEICHNIS DER REDNER**

<b>PINTER Roberto</b> <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	pag. 3
<b>KURY Cristina Anna</b> <i>(Gruppo Lista Verde-Grüne Fraktion-Grupa Vërc)</i>	5-62-65-70
<b>BENEDIKTER Alfons</b> <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	" 6-60-63-68-71
<b>ATZ Roland</b> <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	" 7
<b>BOLZONELLO Marco</b> <i>(Gruppo Misto)</i>	" 8
<b>PALERMO Carlo</b> <i>(Gruppo Misto)</i>	" 10
<b>KLOTZ Eva</b> <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	" 11-30
<b>LEITNER Pius</b> <i>(Gruppo Die Freiheitlichen)</i>	" 11
<b>TAVERNA Claudio</b> <i>(Gruppo Alleanza Nazionale)</i>	" 12-65
<b>BOLDRINI Lelio</b> <i>(Gruppo Lega Nord Regione Trentino-A.A. per l'indipendenza della Padania)</i>	" 13
<b>GASPEROTTI Guido</b> <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	" 15-69
<b>CONCI-VICINI Paola</b> <i>(Gruppo Partito Popolare del Trentino-A.A.)</i>	" 16
<b>WILLEIT Carlo</b>	

<i>(Gruppo Ladins - Autonomia Trentino Integrale)</i>	"	17-26-28-66-68
<b>BINELLI Eugenio</b> <i>(Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)</i>	"	17-27
<b>CHIODI-WINKLER Wanda</b> <i>(Gruppo D.S. del Trentino)</i>	"	19-27-69
<b>BENEDETTI Marco</b> <i>(Gruppo P.R.I. - A.T. - P.S.D.I.)</i>	"	19-30
<b>IANIERI Franco</b> <i>(Gruppo Misto)</i>	"	21
<b>ZENDRON Alessandra</b> <i>(Gruppo Lista Verde-Grüne Fraktion-Grupa Vërc)</i>	"	22-67-68
<b>PETERLINI Oskar</b> <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	23
<b>GRANDI Tarcisio</b> <i>(Gruppo Popolari Italiani)</i>	"	28-30-61-64-66-71